

CXXV.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sul Credito fondiario — Discorso del Senatore Allievi, Relatore — Emendamento proposto all'art. 2 dall'Ufficio Centrale — Discorso del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni dei Senatori Cencelli, Canonico, Griffini e Majorana-Calatabiano. — Replica del Ministro — Osservazioni del Senatore Cavallini e risposta del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione senza discussione dell'art. 1.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 4 - B.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873 ».

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio aveva chiesto la parola.

Chiedo all'onorevole Ministro se intende parlare subito.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Preferirei udire prima l'onorevole Relatore Allievi.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Allievi, Relatore.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Ringrazio anzitutto il nostro illustre Collega, l'onorevole Boccardo, il quale si compiacque di sollevare la questione, a cui si riferisce il presente progetto di legge, a tutta la sua importanza ed altezza.

Egli, uomo di scienza, desidera che le funzioni del legislatore e quelle dello scienziato armonizzino tra di loro; e però ci ha, con brevi tocchi da maestro, delineate quali sarebbero le sue aspirazioni, quale sarebbe il sistema da lui vagheggiato per un migliore ordinamento del Credito fondiario.

Egli vorrebbe che le funzioni del Credito fondiario fossero affidate ad alcuni speciali Istituti, i quali riassumono in sé stessi il carattere di Istituti di economia e di beneficenza, e quindi rispondono meglio al suo concetto intorno alle operazioni di credito fondiario.

Egli vorrebbe affidare il Credito fondiario ai Banchi meridionali, concentrando invece le altre operazioni di credito, tra cui quella dell'emissione, in altri Istituti.

Io non posso seguire l'onorevole Boccardo in questa discussione teorica sul migliore ordinamento degli Istituti di Credito fondiario, in quanto che mi pare che essa sia piuttosto in-

tesa a dire ciò che non dovrebbe farsi da alcuni degli Istituti, dei quali egli ha parlato, anzichè a delineare una nuova loro azione; giacchè i Banche meridionali funzionano già come Istituti di Credito fondiario.

Del resto noi non siamo davanti ad una questione nuova, noi non siamo davanti ad un sistema che si debba definire oggi. Noi abbiamo davanti a noi dei fatti compiuti, ed è sulla scorta di essi che noi dobbiamo continuare l'opera della legislazione.

Ma l'onorevole Boccardo accusava il presente progetto di legge di essere un'opera frammentaria; egli diceva di non vedere alcun criterio direttivo nell'ordinamento del Credito fondiario italiano.

E se tale veramente fosse il carattere del presente progetto di legge, e se l'accusa fosse meritata, io davvero non saprei come egli potesse dare il voto favorevole al progetto medesimo.

Io credo che in questo l'onorevole Boccardo non abbia ragione.

Non è vero che il presente progetto di legge sia un'opera frammentaria e di rappezzo, che non si coordini ad un dato sistema, ad un dato seguito d'idee.

Il presente progetto di legge non fa che svolgere e consolidare il principio della legge del 1866.

Quando si fecero i primi studi per l'attuazione del Credito fondiario italiano, erano recenti e vive le brillanti esperienze del Credito fondiario francese, le quali si contrapponevano alle più sode ed antiche risultanze degli Istituti fondiari della Germania. La discussione fu vivamente agitata per molti anni; e la legge del 1866 fece prevalere il sistema germanico, e consacrò il principio fondamentale che i prestiti fondiari si dovessero fare mediante cartelle. In questo appunto sta la differenza tra il sistema francese ed il sistema germanico, che nel sistema germanico, l'ipoteca e la cartella fondiaria sono strettamente legate fra di loro, e l'una, cioè la cartella fondiaria non esiste se non dopo che l'ipoteca è creata, mentre nel Credito fondiario francese, le cartelle fondiarie e l'ipoteca non hanno che un più lontano rapporto fra di loro; l'Istituto di credito fondiario ancor più che alla cura dell'ipoteca, è inteso alla negoziazione dei titoli, ed a procurare con

forme diverse l'allettativa ai capitali nell'investimento fondiario.

Ora nella stessa Germania, dopo una lunga e gloriosa esperienza delle associazioni territoriali, le quali erano state da noi imitate nella creazione del 1866 affidando l'esercizio del Credito fondiario a istituti speciali, aventi il carattere ad un tempo di istituti economici e di istituti di beneficenza, nella Germania medesima, si senti in questo ultimo trentennio il bisogno di aprire al Credito fondiario nuove fonti, di dar vita a nuovi Istituti, accanto alle associazioni dei proprietari; e si autorizzarono le Banche ipotecarie le quali nel breve giro di pochi anni sorsero e crebbero a grande e prospera vita, ed hanno dato alla Germania più di un miliardo e mezzo di sovvenzioni per la possidenza e per l'agricoltura.

Lo stesso movimento è avvenuto in Austria; accanto alle vecchie associazioni territoriali della Galizia e della Boemia sorsero nuovi e potenti Istituti bancari, i quali chiesero ed ottennero l'esercizio del Credito fondiario.

Il presente progetto di legge cammina da vicino sulle tracce di questi precedenti. Esso non ha per fine di sopprimere gli Istituti esistenti, i quali esercitano il Credito fondiario; ma sibbene di mettervi accanto degli altri Istituti i quali, mossi da altri intenti, possano richiamare più attivamente i capitali verso i bisogni dell'agricoltura.

Non sarà però cosa inutile esaminare come hanno funzionato fin qui gli Istituti creati dalla legge del 1866, e quali sono i benefizi che essi hanno recato alla possidenza.

Se noi consideriamo la massa dei capitali che gli Istituti di Credito fondiario nostri hanno dato alla possidenza, non possiamo dire veramente che si tratti di somme cospicue. 383 milioni, a tutto l'anno 1883 erano stati investiti in mutui ipotecari; una somma che è di molto inferiore a quella che le libere Banche della Svizzera hanno dato in mutui ipotecari al proprio paese.

Se noi consideriamo la distribuzione dei mutui secondo la loro importanza, noi troviamo che al 1822, di 355 milioni, 167 sono assorbiti da mutui che superano le 100 mila lire, 75 milioni da mutui che stanno fra le 50 e le 100 mila, 70 milioni di mutui che stanno fra le 20

e le 50 mila lire, e 40 milioni appena di mutui che stanno al disotto delle lire 20 mila.

E troppo favorevole non è neppure la distribuzione di questi mutui, se si voglia aver riguardo al territorio. Poichè, per esempio, noi troviamo che alle provincie di Milano, di Napoli, di Terino furono date le somme maggiori; dove funzionano la Cassa di risparmio di Milano, il Banco di Napoli, l'Opera pia di San Paolo, le somme maggiori sono assegnate non solo alla provincia, ma in gran parte al capoluogo della provincia. Dal che si desume che il desiderio di una maggiore diffusione, di una maggiore localizzazione del Credito fondiario non è del tutto infondata; ed anche per questo lato si rivela il bisogno di una qualche riforma nell'ordinamento del Credito stesso.

Se noi consideriamo, poi, li aggravi che questi mutui ipotecari fanno pesare sui possidenti, noi troviamo che l'aggravio minimo non scende al di sotto del sei per cento; ed in media esso è stato, nei diversi istituti di Credito fondiario, intorno al sette per cento.

Ora, chi sa che il frutto dei capitali impiegati nelle terre non eccede il quattro o cinque per cento, ben si comprende che a questo saggio d'interesse non è possibile che l'industria agricola tragga grande profitto dall'istituzione di Credito fondiario.

Non è per questo a dire che l'istituzione di Credito fondiario non abbia recato un certo beneficio; ma certamente non ha portato il beneficio di attrarre dei capitali ai miglioramenti agricoli, perchè non credo che si possano fare utilmente operazioni agricole a questo saggio di interesse. Piuttosto le istituzioni di Credito fondiario hanno giovato al buon ordinamento della proprietà, a favorire le divisioni dei patrimoni delle famiglie, senza scomporre l'ordinamento delle aziende agricole, senza suddividere eccessivamente i possessi quando per le condizioni agricole una maggiore divisione farebbe lor perdere molto del proprio valore.

Noi non crediamo che questi risultati si debbano a ciò che gli istituti di Credito fondiario non abbiano incontrato il favore del paese; anzi se si notano alcune circostanze troveremo che il favore e la fiducia furono assai grandi.

Gli istituti nostri di Credito fondiario hanno cominciato a funzionare nell'anno 1868 quando

le condizioni della finanza pubblica italiana si potevano dire disastrose.

Il corso della rendita, nel 1868, era al 60 per cento; ebbene, le cartelle della Cassa di risparmio di Milano si negoziavano nel 1868 all'89 per cento. La differenza tra il corso delle cartelle e quello del consolidato era del 29 per cento, e questa differenza si è mantenuta per molti anni successivi.

Bisogna però notare un fatto: man mano che il consolidato si elevava nel corso, le cartelle non lo seguivano in proporzione; la distanza che, come accennai, era nel 1868 del 29%, ora è ridotta a poco più di cinque punti, se consideriamo le cartelle della Cassa di risparmio di Milano al corso di 510 come sono al presente, e se consideriamo il consolidato al corso di 97, che tale è appunto quello odierno, dedotta la cedola che già è maturata.

Questo stato di cose dipende, è vero, in gran parte da ciò, che le condizioni del Credito pubblico dello Stato migliorarono assai, onde il corso della rendita pubblica si è venuto avvicinando alla consistenza dei corsi delle cartelle fondiarie; ma d'altra parte dipende anche dalla circostanza del limite invariabile prefisso dalla legge del 1866 all'interesse delle cartelle del 5 per cento.

Ora le cartelle non possono salire molto al disopra della pari, malgrado che il lor frutto relativo potesse spingerle a corsi più elevati, perchè la minaccia del rimborso delle cartelle alla pari pesa sempre sui corsi, e rende impossibile ogni rialzo maggiore.

Le cartelle della Cassa di risparmio di Milano sono da moltissimo tempo al limite invariabile da 510 a 514; nè potranno mai varcarlo, perchè nessuno vuole esporsi a pagare la cartella fondiaria al prezzo di 540 o di 550, per vedersi il giorno dopo per effetto delle estrazioni, restituire il suo valsente in L. 500.

Quindi è che la parte più importante della riforma che è contenuta in questo progetto di legge, sta appunto nell'aver introdotto la possibilità di vari saggi di interesse nella emissione delle cartelle.

Ora questa varietà di saggi di interesse per le cartelle, è caratteristica, costante e notevole nelle istituzioni odierne di Credito fondiario, le quali tutte hanno in diversi tempi messo in

circolazione cartelle di diversa misura di interesse dal 3 e 3 $\frac{1}{2}$ fino al 5 %.

E come conseguenza periodicamente, successivamente, esse fanno la conversione delle cartelle di un tasso più elevato in cartelle di un tasso inferiore.

Queste conversioni si traducono in un grande beneficio per la possidenza. Non solo così sono diminuiti gli impegni contratti per l'avvenire, ma in molta parte si alleggeriscono anche i pesi contratti per il passato.

Io non ho nessun dubbio che, approvato questo progetto di legge, la Cassa di risparmio di Milano, l'Opera pia di S. Paolo ed il Banco di Napoli, porranno mano ad emettere cartelle al 4 $\frac{1}{2}$ %. Io credo quasi di affermare cosa la quale già sia deliberata.

Ora voi vedete quanto grande beneficio ne conseguirebbe a coloro che fanno operazioni con gli Istituti di Credito fondiario.

La diminuzione del valor capitale della cartella non sarà mai in proporzione della diminuzione degli interessi. Inquantochè, discendendo i corsi di poco sotto alla pari, o stando intorno alla pari, quella minaccia del rimborso che prima pesava sul corso delle cartelle non peserà più, e quindi relativamente sarà molto maggiore il prezzo che il proprietario ricaverà dalla vendita delle cartelle medesime.

Se questo fatto si avvera, e se, come io spero, a questo fatto terrà dietro la conversione di tutte le cartelle 5 % in cartelle 4 $\frac{1}{2}$ %, io credo che il beneficio che ne potrà risentire la possidenza e l'agricoltura non sarà piccolo.

Supponiamo che le cartelle 4 $\frac{1}{2}$, assai probabilmente giungano alla pari, e calcoliamo che i 30 centesimi che fa pagare la Cassa di Risparmio per commissione (non 45 centesimi, come gli altri Istituti) diventi la misura generale per tutti gli Istituti di Credito fondiario dopo l'attuazione della presente legge. Anche il Ministro delle Finanze vorrà farsi più benigno, e valersi della facoltà che gli è consentita dalla legge di ridurre da 15 a 10 centesimi l'ammontare dell'abbonamento per le tasse di bollo e registro e di circolazione. Se tutto ciò si avvera, noi vedremo l'interesse discendere al disotto del 5 %.

Allora l'operazione di Credito fondiario diventerà un'operazione compatibile anche col l'impiego dei capitali nell'industria agricola.

Io non mi lusingo che questi provvedimenti possano rimediare, possano attenuare, dirò così, immediatamente le condizioni disastrose in cui versa in questo momento l'industria agricola. A circostanze straordinarie occorrono forse rimedi straordinari. Ma è certo però che anche una maggiore affluenza di capitali a un saggio conveniente, riuscirà di beneficio e sollievo.

Ora dirò poche parole delle Banche ipotecarie.

Le nostre Banche ipotecarie, come quelle di Germania e d'Austria, non ci riconducono ancora al sistema francese. Noi teniamo sempre fermo il principio che non si emettano cartelle se non abbia preceduto l'ipoteca, e che il prestito si debba fare sempre in cartelle; e lasciamo poi al proprietario di tramutarle in danaro a sua cura, o con transazioni di reciproco interesse con lo stesso istituto.

Le Banche, come le Società anonime, e come tutte le istituzioni civili, possono fare molto bene e possono fare anche del male, a seconda di chi ne ha in mano il governo. Malgrado tutto ciò questi grandi serbatoi di capitali sono condizione indispensabile al progresso ed alla civiltà. L'uomo di Stato non può sopprimere le forze dell'organismo sociale, suo compito è invece di dirigerle.

Quindi io non potrei associarmi alla dottrina di coloro, i quali non vedono nella speculazione se non insidia e pericolo. Io comprendo benissimo, ripeto, che di ogni cosa umana si possa abusare; ma non per questo noi dobbiamo rinunciare di valerci di quelle forze e di quegli organismi che sono pure il risultato della civiltà.

L'operazione di Credito fondiario, diceva l'onorevole Boccardo, ha un duplice carattere, ed offre un aspetto economico ed un aspetto quasi di beneficenza; ed egli desumeva da ciò che solo alcuni istituti potessero esercitare utilmente il Credito fondiario.

Noi, invece, ci vediamo praticamente avviati ad un sistema, nel quale due ordini di istituzioni, le une mosse piuttosto da fini di utilità pubblica, le altre mosse da desiderio di guadagno e dagli stimoli dell'interesse particolare, esercitano l'ufficio del Credito fondiario.

I due aspetti del Credito fondiario generano due specie di Associazioni, il di cui movente intrinseco è alquanto diverso, ma che tutte collimano però ad uno scopo, che è quello

di mettere a contatto il capitale circolante colla proprietà fondiaria, coll'agricoltura che ne ha così urgente bisogno.

Non bisogna dissimularsi: gl'istituti privilegiati hanno dei grandi meriti; eppure non hanno uguale nè la solerzia, nè la prontezza che muove gl'istituti, i quali agiscono per lo stimolo dell'utile proprio.

Gl'istituti che sono mossi da un fine di vantaggio pubblico, fine, che bisogna dirlo è alto e nobile, non hanno quell'attività irrequieta la quale va rintracciando i bisogni e le forme nuove, colle quali a questi bisogni si deve soddisfare.

Ed è a questo veramente che si deve, se nella Germania e nell'Austria ed in altri paesi, i quali hanno avuto pur tanto a lodarsi delle Associazioni territoriali per l'esercizio del credito fondiario, pure si è trovato che le Banche ipotecarie potevano prendere un posto abbastanza importante.

Io davvero non so, se in Italia sorgeranno facilmente degli istituti bancari, che vogliano esercitare il credito fondiario. Io me lo auguro; ma il sentimento che muove all'approvazione di questo progetto di legge per me è questo: noi non possiamo rifiutare all'agricoltura, alla possidenza, che hanno tanti bisogni, anche la sola possibilità d'attingere per questa via a nuove risorse, a nuove fonti di credito.

Quanto poi alle associazioni dei proprietari io devo fare una dichiarazione: la prima volta che le associazioni dei proprietari furono proposte al vostro Ufficio Centrale, esso, senza disconoscere la simpatia che queste nuove istituzioni dovevano ispirare, pure credette che fosse prematuro il presentarne l'attuazione al nostro paese. Così non parve al Senato. Ebbene il vostro Ufficio Centrale, ed io particolarmente, siamo convinti che le associazioni dei proprietari concorrono a completare quel sistema di varie istituzioni che devono esercitare il Credito fondiario, e che sono perciò conseguenza e compimento del sistema inaugurato nel 1866. Questo sistema del 1866, il quale non è altro che una imitazione del sistema germanico, va completandosi, come in quel paese così presso di noi, con la creazione di Istituti speciali, di Banche, di Associazioni, le quali istituzioni tutte insieme con varia orga-

nizzazione, richiamano con maggiore quantità i capitali alla possidenza ed all'agricoltura.

Anzi, se debbo dire il vero, le associazioni dei proprietari, che arrivano le ultime nell'ordinamento storico, almeno nel nostro paese, (perchè nell'ordine storico in Germania arrivano prima, ma non per un fatto economico, ma per un fatto di amministrazione pubblica, per un fatto di autorità del Governo), le associazioni di Credito fondiario, ripeto, che arrivano ultime nell'ordine storico, io credo che logicamente debbano occupare il primo posto fra le istituzioni di questa natura. Imperocchè, che cosa è l'associazione mutua dei proprietari? Non è altro che l'organizzazione più propria della possidenza per attingere direttamente al mercato dei capitali le proprie risorse, senza tutori e senza intermediari. E invero che sono questi istituti privilegiati, i quali esercitano il Credito fondiario come funzione di beneficenza? Che sono le Banche? Gli uni sono tutori, gli altri intermediari della possidenza. Quando la possidenza è arrivata ad un grado di maturità, nella conoscenza dei propri bisogni, e quando può offrire delle garanzie speciali nel rivolgersi direttamente al mercato dei capitali, allora essa ha raggiunto quel massimo della sua indipendenza e della sua energia. Avviene allora della possidenza quello che avviene degli Stati.

Sono gli Stati poveri, sono gli Stati bisognosi di credito, che si valgono dei potenti intermediari per le loro operazioni finanziarie. Gli Stati, i quali sono arrivati ad un grado elevato di ricchezza e di potenza, s'indirizzano al capitale direttamente, senza l'intermedio di grandi personalità, o di grandi istituzioni bancarie.

Ma le associazioni mutue di credito dei proprietari saranno molto difficili ad attuarsi in Italia, e non tanto, secondo me, per le difficoltà economiche come per le difficoltà morali.

La possidenza in Italia, bisogna dirlo, è piuttosto ritrosa ed insocievole; i proprietari non amano unirsi tra di loro, non amano rivelare i propri bisogni; lo spirito di associazione ripugna in qualche modo alla proprietà.

Io non so, se sotto la pressione delle dolorose circostanze presenti si potesse modificare lo spirito della possidenza, ed infondere in essa un sentimento di sociabilità che fino ad ora le

manca. Io lo desidero; e da questo sentimento di sociabilità, nascerà certamente una grande facilitazione alla creazione delle associazioni mutue di proprietari. Ciò che più è ammirabile nelle numerose associazioni mutue di proprietari dei paesi germanici, non è tanto la riunione delle forze economiche quanto la coesione e l'armonia di tante forze morali, le quali costituiscono, secondo me, una delle più salde guarentigie della fermezza degli ordini sociali.

Ora, intorno alla forma da darsi alle associazioni mutue non sono caduti d'accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale. Bisogna pur dire che il tema è nuovo; e non dobbiamo maravigliarci, se noi, escogitando teoricamente una forma nuova di credito, abbiamo per così dire divagato un poco, ora seguendo l'uno, ora seguendo l'altro concetto.

All'Ufficio Centrale era parso che la formola del Ministero implicasse una specie di contraddizione, in quanto che nella prima parte pareva che dovesse darsi al nuovo ente una garanzia effettiva di 5 milioni, mentre poi nella seconda parte dell'articolo questa stessa garanzia si consuma e distrugge, accordandosi la emissione di una metà dei 5 milioni in cartelle fondiarie. Una volta che la metà del valore fondiario è ipotecato contro emissione di cartelle fondiarie, è difficile di vedere che cosa rimane della garanzia che doveva essere la base dell'associazione. Questa è la principale difficoltà segnalata dall'Ufficio Centrale. Può essere che noi non abbiamo bene inteso la formola scritta, e le dichiarazioni esplicative dell'onorevole Ministro date nell'altro ramo del Parlamento e in seno del nostro stesso Ufficio Centrale; e può essere che veramente in questo articolo, come noi crediamo, esista una certa oscurità e contraddizione. L'Ufficio Centrale, però, non essendo neanche tutti d'accordo i membri di esso, si decise di tentare una nuova formola dell'art. 2°; formola che da una parte restringe il concetto attuale della legge alle sole associazioni mutue, le quali a credere del Relatore sono quelle che hanno più probabilità di attuarsi in Italia, e dall'altra parte definisce in modo più preciso l'ordine delle garanzie.

Io non insisterò più a lungo in questo esame dell'art. 2°, dappoichè il signor Ministro ha detto che a questo proposito egli intende fare

delle dichiarazioni innanzi al Senato, dichiarazioni che l'Ufficio Centrale attende, e alle quali darà la più benevola attenzione.

L'onorevole mio Collega Majorana, a cui mi permetto rivolgermi nella chiusa di questo mio breve discorso, avversa il progetto di legge principalmente per ciò che rimettendo la creazione degli Istituti di credito fondiario alla emanazione di un Decreto reale, dà troppo occasione all'arbitrio del Governo: rimettendo alla sua autorità ciò che ad esso non compete.

Egli crede che le Associazioni nuove che devono esercitare il Credito fondiario dovrebbero fondarsi in condizioni espresse e definite nella legge; e tali che escludessero affatto ogni ingerenza del Governo nella loro creazione.

Orbene, io, teoricamente, non saprei dissentire da lui. Certamente che, se le forme del Credito fondiario fossero arrivate fra noi ad avere un carattere stabile e definitivo, se noi fossimo arrivati ad un grado di maturità nello svolgimento delle forme del Credito fondiario, io credo che noi potremmo allora codificare quelle condizioni, quelle forme; e potremmo allora sottrarre all'arbitrio discrezionale del Governo, la creazione degli istituti di Credito fondiario. Ma, fino a che noi siamo nel periodo, per così dire, dello sperimento, fino a che noi siamo nel periodo della iniziazione di nuovi istituti di Credito fondiario, io credo che ogni definizione irrevocabile, ogni codificazione delle norme del Credito fondiario sarebbe pericolosa, potrebbe diventare un ostacolo, un pericolo per l'avvenire.

Io credo che realmente la legge definitiva del Credito fondiario noi non siamo ancora in grado di farla; noi procediamo in questa materia con un sistema pratico, dirò, storico; noi veniamo man mano provvedendo ai bisogni, allorchè essi a noi si presentano, e quando essi reclamano il nostro intervento.

Io non credo che nelle condizioni attuali noi possiamo prefinire quale sia veramente il campo che ancora è riservato allo svolgimento delle istituzioni di Credito fondiario. Io credo che la libertà e la civiltà vanno creando ogni giorno più delle forme nuove, a cui nessuno prima aveva pensato; e che il legislatore condannerebbe il paese alla inamovibilità se volesse fissare nell'invariabile forma del Codice una va-

rietà di combinazioni che ancora sono di là da venire.

Quindi è che io, in questo senso e con queste considerazioni, non accetto ciò che il Collega onorevole Senatore Majorana-Calatabiano domanda, quantunque io pure sarei desideroso che le Associazioni di credito fondiario arrivassero fra noi a tal punto di determinazione, nelle loro condizioni, da permettere che se ne faccia una legge.

Ma, in ogni modo, io credo che presto dovremo essere chiamati ancora a deliberare su questo argomento, poichè, o valga la redazione dell'articolo secondo dell'onorevole signor Ministro, o valga quella dell'Ufficio Centrale, o un'altra che potesse venirci suggerita, quanto si dice qui delle associazioni mutue di proprietari, è una semplice enunciazione. La legge ha lasciato tutto ancora indeterminato, ed io credo che il signor Ministro sentirà egli stesso il bisogno di presentare in tempo brevissimo su questa parte speciale una nuova proposta di legge.

Noi l'attendiamo, e speriamo che, dalla varietà delle istituzioni di credito fondiario che noi avremo creato, possa sorgere un reale beneficio per la possidenza, che in Italia attraversa in questo momento un periodo così doloroso di crisi, per cui è obbligata a fare per tante vie appello all'aiuto del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole signor Ministro, credo opportuno di dare lettura di un emendamento all'articolo secondo, proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e precisamente dai Senatori Majorana-Calatabiano, Cencelli e Canonico, e formulato nei seguenti termini:

Art. 2.

« Il Governo del Re può anche concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli associati sottopongano ad ipoteca, per sicurezza delle cartelle fondiarie, beni immobili del valore minimo di un milione.

« Le cartelle non potranno eccedere venti volte il valore dei beni ipotecati.

« Le associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni della legge in vigore,

relative alla stipulazione e alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle ».

Ora si continuerà la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Onorevoli signori Senatori. Nella accurata Relazione dell'Ufficio Centrale e nella discussione tenuta ieri da questo illustre Consesso con quella elevatezza e larghezza di vedute che gli sono proprie, vi fu tracciata la storia del disegno di legge che ci sta dinanzi.

Esso fu presentato per la prima volta al Senato del Regno nel novembre del 1881: siamo giunti al dicembre del 1884, ed ancora non è diventato legge. È passato più di un triennio e il progetto aspetta ancora la definitiva vostra approvazione.

Io non fui il padre naturale, e molto meno legittimo di questo disegno di legge; io ne sono soltanto il padre adottivo. Ma succede talvolta, che il padre adottivo abbia per i figli adottati maggiore affetto che non abbiano i padri naturali e legittimi per le loro creature. Ed è così che io mi prendo di questa legge cura speciale, tanto più che il figlio adottivo l'ho raccolto dal Senato, il quale lo aveva per due volte battezzato.

Difatti, il disegno di legge che ci occupa, quando ebbe ottenuta l'approvazione del Senato, fu presentato all'altro ramo del Parlamento dal mio predecessore.

La Commissione della Camera l'aveva già confortato del suo voto ed aveva presentata la sua Relazione quando io fui onorato dell'ufficio che occupo.

Era mia intenzione di lasciare il progetto di legge intatto, così come era uscito dalle vostre deliberazioni, e ciò non solo per deferenza verso il Senato, ma anche perchè avea la convinzione che le proposte stesse corrispondessero ad altrettanti bisogni, ad altrettanti interessi del nostro paese.

Un errore materiale, incorso nella redazione di un articolo, e quindi l'imprescindibile necessità di riportare la legge dinanzi al Senato, mi suggerì l'idea di introdurre alcune lievi modificazioni.

Queste ultime furono accolte dall'Ufficio Cen-

trale del Senato, meno una, su cui non fu ancora possibile l'accordo.

In ciò vedo un pericolo per il progetto, e il Senato vorrà consentire che io faccia un ultimo assalto alla cortesia ed all'equanimità dell'Ufficio Centrale.

Il disegno di legge, disse ieri l'illustre Senatore Boccardo, è una riforma a spizzico, un frantume di riforma, non una riforma completa.

Io non posso che deplorare insieme con lui il sistema di far le leggi a spizzico, a frammenti, a mosaico, come dir si voglia; e sovente mi è accaduto di esprimere nell'altro ramo del Parlamento un'opinione simile a quella dell'onorevole Senatore Boccardo. Purtroppo il nostro sistema parlamentare non permette di fare altrimenti. Prima che una riforma completa giunga in porto, del tempo, dell'opera e del buon volere se ne richiede assai, sia da parte del Governo, che delle due Camere. E il presente disegno di legge ce ne dà la prova. Occorsero tre anni per trarre in porto una riforma, dirò così mezzana.

Il Credito fondiario cominciò in Italia sotto una forma ibrida, sotto una forma convenzionale. La prima legge fu quella del 1866, che dava vita e vigore ad una convenzione stipulata tra il Governo e taluni istituti di credito.

Ma ben presto fu sentita la necessità di una riforma. Il Governo, per averne lume, convocò un Congresso, le di cui deliberazioni vi sono note sicuramente.

Il problema che si presentava al Congresso era duplice.

La riforma doveva essere completa, sia sotto il rapporto economico, che sotto il rapporto giuridico; oppure doveva limitarsi ad alcuni punti soltanto?

Prevalse questa seconda opinione. Prevalse, cioè, il proposito di presentare al Parlamento una riforma che avesse questi tre scopi principali. Basta l'enunciazione di essi, perchè il Senato convenga della necessità di risolverli.

Ciascun istituto di credito fondiario ha facoltà di esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata e ristretta zona territoriale.

Il Banco di Napoli può fare operazioni nelle provincie meridionali; l'Opera pia di San Paolo nelle subalpine; la Cassa di risparmio di Milano nelle provincie lombarde, e così via discorrendo.

L'esistenza delle zone è senza dubbio uno dei più gravi ostacoli alla diffusione del credito fondiario. Finchè il progetto che ci sta dinanzi non sia diventato legge, il mutuatario, secondo che ha la fortuna o la sfortuna di appartenere all'una o all'altra provincia, deve pagare un saggio d'interesse maggiore o minore. È uno stato di cose anormale, e diciamolo pure, ingiusto, al quale dobbiamo porre rimedio.

Il secondo punto della riforma riguarda la molteplicità dei saggi d'interesse nominali delle cartelle.

Con le leggi in vigore il saggio delle cartelle - occorre appena ch'io l'avverta - è invariabile al 5 %.

Finalmente, è opinione generale che sia giunto il tempo di ammettere all'esercizio del credito fondiario altri istituti oltre quelli esistenti.

Riassumendo, urge di sopprimere le zone, di stabilire diversi saggi d'interesse per l'emissione delle cartelle, di autorizzare la creazione di libere banche ipotecarie.

Sui tre punti principali della riforma, paese, Governo, Camera e Senato si trovano tutti d'accordo. E tutti sperano ed hanno fede che ciò basti per ora a rendere il capitale più accessibile alla terra.

L'illustre Senatore Boccardo faceva ieri al Ministro cinque quesiti. Cortese ed equanime, come è, soggiungeva di non pretendere una risposta: egli li esponeva sotto forma di dubbi; voleva, per dir così, indicare astrattamente al Governo altrettanti temi di studio.

Ma, se la sua cortesia voleva menomare in me l'obbligo di rispondere, io non me ne sento perciò libero; anzi credo mio dovere di dargli una risposta nel modo che potrò migliore, e quanto più categoricamente mi sarà possibile.

Non entrero a discorrere delle condizioni generali dell'agricoltura, nè della concorrenza che minaccia i nostri prodotti agricoli - al qual proposito il mio amico Senatore Plutino fece pratiche e giudiziose osservazioni.

Non entro in questo tema, come neanche in quello delle tariffe ferroviarie, non perchè possa io, Ministro di Agricoltura e Commercio, disconoscere l'importanza di tali argomenti; ma unicamente per non tediare il Senato in materia non strettamente connessa al progetto che ci occupa.

La conclusione dei discorsi tenuti ieri fu questa. Bisogna avvicinare il capitale alla terra; bisogna rendere più accessibile agli agricoltori il credito fondiario ed il credito agricolo. E tutti gli oratori, lo dico a mio conforto, furono larghi del loro appoggio e del loro voto al presente progetto di legge. Taluni ebbero anzi la cortesia di dichiarare preferibile la redazione ministeriale dell'art. 2 (di cui parlerò ora), a quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Ora io domando: il disegno di legge ci allontana da quell'ideale a cui ci ha chiamato la nobile parola del Senatore Boccardo, o ci avvicina? Per tutta risposta basta ch'io osservi, ch'esso distrugge le zone, ammette nuovi istituti all'esercizio del credito fondiario, apre a tutti un campo fin oggi chiuso e prettamente convenzionale.

L'onorevole Senatore Boccardo indicò le ragioni principali per le quali in Italia il capitale si mostra restio ad accostarsi alla terra; accennò alla confusione dei catasti, agli involgimenti della procedura di espropriazione, massime quando si tratta di piccole proprietà e di piccoli mutui. E concluse col dire: « Un'onesta e seria legislazione sul Credito fondiario deve avere per oggetto massimo e diretto di avvicinare il capitale alla terra ».

Io mi sottoscrivo a queste parole. Anzi sono lieto che l'autorevole opinione del Senatore Boccardo venga a conforto di quanto sull'istesso argomento io dovetti dichiarare alla Camera dei Deputati quando difesi questa legge.

Allora accolsi un ordine del giorno che richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di riformare e migliorare il sistema ipotecario vigente. Ed io persisto sempre nella medesima opinione, che per dare al Credito fondiario largo e adeguato sviluppo, una riforma giuridica sia altrettanto necessaria quanto quella economica.

Finchè in materia di trascrizione, d'iscrizione ipotecaria, di procedura, la nostra legislazione non venga migliorata, è impossibile attendersi dal Credito fondiario quello sviluppo che ha preso in altre nazioni a noi vicine, e che è sommamente desiderabile per l'avvenire della nostra agricoltura.

Ho promesso alla Camera dei Deputati, ed ora ripeto la mia promessa al Senato, di studiare e proporre una riforma sul Credito fondiario sotto

questo triplice aspetto: 1. riforma del sistema di trascrizione, dando sviluppo alla pubblicità degli atti, aumentando cioè, il numero di quegli atti, che secondo la legislazione civile attuale, debbono essere trascritti; 2. riforma del sistema d'iscrizioni ipotecarie, nel senso di determinarne gli effetti in modo, che senza l'interminabile procedura che si esige ora, sia resa meno difficile ai mutuatari la prova della libertà dei loro fondi; 3. riforma della procedura civile in materia di espropria, a fine di renderla più semplice, più spedita, meno costosa.

Osservava giustamente l'onorevole Boccardo, che le spese, trattandosi in special modo di piccoli mutui, sono molto gravi. Soggiungo io ch'esse producono l'effetto economico di rendere più restii gl'istituti a soccorrere di capitali la possidenza, ossia sono di incaglio alla diffusione del Credito.

Ma per quanto io mi senta libero da ogni impaccio, per quanto ritenga che la legislazione civile e di procedura non sia, come ho dichiarato altre volte, un'arca santa che non si possa toccare, per altrettanto ritengo che prima di por mano a siffatte riforme così serie, così gravi, così difficili, ci si debba pensare, e molto!

E senza dilungarmi su questo tema, poichè non avrei altro effetto che quello di tediare il Senato, rispondo senz'altro ai quesiti che l'onorevole Senatore Boccardo mi ha proposti.

Quale condotta, egli chiedeva, intende il Governo di seguire per un saldo ed efficace ordinamento del credito fondiario con riguardo alla sistemazione del nostro catasto? E il Senatore Boccardo, rammentava quello che è noto a tutti, cioè la molteplicità dei catasti e la loro imperfezione.

Quale n'è il riparo? domando io. Non ve ne è che uno: quello di discutere la legge del riordinamento dell'imposta fondiaria, la legge della perequazione, come voglia dirsi, che il Governo ha già da tempo presentata all'altro ramo del Parlamento.

Una più categorica risposta posso dare all'onorevole Boccardo intorno al secondo quesito; e gliela posso dare più categorica, perchè dipende esclusivamente dal mio Ministero.

Egli mi chiedeva se si intenda provvedere anche alla sistemazione e svolgimento del Credito agrario. Rispondo che sì. Infatti non sono

molti giorni ho presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge diretto appunto a regolare il Credito agrario.

Spero che le relative stampe saranno subito distribuite, e mi farò un dovere di mandarne una copia all'onorevole Senatore Boccardo. Egli vedrà come io con quel disegno di legge abbia appunto in mente di rendere accessibile il capitale alla terra, sotto la duplice forma del Credito agrario propriamente detto e a breve scadenza, e del Credito agrario a lunga scadenza e ad interesse mite per le trasformazioni e per i miglioramenti agricoli.

Non so se sia riuscito a risolvere l'arduo problema. Ma posso assicurare l'egregio Senatore Boccardo ed il Senato di non aver risparmiato nè studi, nè fatiche.

Domandava in terzo luogo il Senatore Boccardo se sia proposito del Governo di fare qualche cosa per agevolare i piccoli prestiti alla piccola proprietà. Comprenderà il Senato che questa terza domanda da parte del Ministro di Agricoltura non potrebbe avere che la adesione più ampia e più convinta. Ma gli aiuti che si possono dare ai piccoli prestiti ad alle piccole proprietà dipendono dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro dell'Agricoltura vuol essere bensì il tutore delle piccole proprietà. Ma sul proposito esso non può che dichiarare, in nome dell'illustre Collega delle Finanze, che il progetto di legge relativo al riordinamento delle tasse di registro e bollo, che sta dinanzi alla Camera dei Deputati, contiene alcune proposte che hanno appunto per iscopo di favorire la piccola proprietà.

Il Senato saprà certamente quali sieno le proposte, cui alludo. Ad ogni modo io l'assicuro che il Governo sente il bisogno di aiutare la piccola proprietà. Se a me non è dato provvedere subito, ciò avviene unicamente per ragioni d'indole finanziaria, che sfuggono assolutamente alla competenza del mio Ministero.

Domandava in quarto luogo l'onorevole Senatore Boccardo, quali provvedimenti si intenda adottare per ricavare il maggiore utile possibile per la proprietà fondiaria e per l'agricola dai grandi serbatoi di capitali che sono nel nostro paese.

Egli faceva precedere a questa sua domanda

una considerazione che è della maggiore importanza.

Egli distingueva gli istituti di credito con azioni dagli istituti di credito, i quali hanno la rara fortuna di non avere azionisti, e perciò segnano il confine tra la speculazione e la beneficenza. E tra quest'ultimi faceva speciale menzione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio di Milano, tutti e tre istituti di credito, i primi due anche di emissione.

Evidentemente con questo progetto di legge si ha la mira di estendere l'azione benefica di tali istituti, poichè se esso avrà la fortuna di essere per l'ultima volta approvato dal Senato, la loro azione si farà più larga, essendo destinata a sparire la limitazione del territorio, sul quale hanno diritto di operare. Pertanto il disegno di legge soddisfa anche da questo punto di vista alle osservazioni e alle considerazioni dell'onorevole Senatore Boccardo.

Comprendo - se non erro - il suo divisamento di andare anche più avanti. Vorrebbe il Senatore Boccardo, che a questi istituti, principalmente, se non esclusivamente, fosse riservato l'esercizio del credito fondiario.

Ma noi ci troviamo dinanzi a condizioni di fatto, che non possiamo di punto in bianco alterare. Questi istituti esercitano di preferenza il credito commerciale.

Or, volendone distruggere le caratteristiche, massime dei due primi, che come istituti di emissione sono retti da leggi proprie, noi ci accingeremmo ad un'opera troppo ardua.

Evidentemente questo argomento richiederebbe un esame lungo e coscienzioso di tutte le leggi relative all'esercizio del Credito nelle sue forme varie e molteplici, e sarebbe necessario esporre tutto un programma di riforme, che or non è il caso di fare.

Creda l'onorevole Senatore Boccardo che il Governo è animato anch'esso dal desiderio di trarre il massimo profitto dalla benefica azione di questi tre istituti e che perciò li vuole sorreggere ed aiutare quanto più è possibile.

Mi permetto anche di soggiungere che nel disegno di legge che pende innanzi all'altra Camera sul riordinamento degli istituti di emissione, il Governo fu sollecito ad ammettere, innanzi alla Commissione parlamentare, un aumento del capitale per i due istituti di Napoli

e di Sicilia (poichè in quella legge non ci entrava la Cassa di risparmio di Milano), purchè una parte di questo aumento fosse vincolata a soddisfare ai bisogni agrari, vale a dire all'esercizio del credito agricolo.

Ed anche oggi questi due benemeriti istituti (verso i quali ho perfettamente le stesse simpatie che ha l'onorevole Senatore Boccardo), anche oggi, prima di qualunque riforma, dimostrano il loro carattere benefico a favore del credito agrario, che cercano di esercitare in quella misura che loro è possibile.

La quinta ed ultima domanda del Senatore Boccardo, riguarda più da vicino l'argomento, che trattiamo ed è del tenore seguente:

« Quali garanzie debbano presiedere al funzionamento delle associazioni fondiari tra i proprietari? ».

Però, siccome questo quesito si rannoda all'articolo secondo, mi consenta l'illustre Senatore Boccardo che ne parli quando verrò a discorrere dell'articolo stesso.

Degli altri oratori che ieri presero la parola, tutti furono favorevoli al disegno di legge.

L'egregio mio amico, il Senatore Griffini, manifestò il suo avviso favorevole all'articolo secondo, come era redatto dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Egual proposito manifestò il Senatore Miraglia.

Soltanto il Senatore Majorana-Calatabiano, competentissimo certo in questa materia, non si mostrò punto soddisfatto di questa legge.

Non censurò soltanto l'articolo 2, ma i suoi attacchi si rivolsero anche all'art. 1, e quindi ad uno dei concetti fondamentali della legge, che aveva per sè il meschino suffragio mio, e quel che più importa, l'appoggio dell'altissima autorità vostra.

L'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano disse che il nuovo Codice di commercio sopprimendo l'autorizzazione e l'ingerenza del Governo nella costituzione delle Società anonime compì un grande progresso. E non sarò io che in ciò gli vorrò contraddire. Disse poi l'onorevole Majorana, che questa legge, poichè richiede il decreto reale per autorizzare nuovi istituti all'esercizio del Credito fondiario, si oppone al concetto del Codice di commercio. E soggiunse trattarsi qui di una riforma ab-

borracciata (se non erro furono queste le sue parole), e per quanto riguarda l'art. 2, cioè le associazioni mutue di proprietari, trattarsi di cose poco serie, di una vera derisione.

Lo dico apertamente: di tutti questi apprezzamenti dell'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, a me non spetta che la minima parte; tutto il resto va al Senato, da cui è uscito l'articolo 1, e da cui è uscito il concetto delle associazioni mutue di proprietari. Nè l'uno, nè l'altro sono opera mia. Avrò potuto sbagliare nel fissare le modalità delle associazioni mutue dei proprietari, ma il concetto fu del Senato, ed io l'ho accolto con piena convinzione che fosse cosa seria.

Ammessa la disarmonia fra questo disegno di legge ed il Codice di commercio, vorrà concedere a me l'onorevole Majorana, ed egli lo sa di certo e bene, che vi è una non lieve differenza tra le Società anonime e gli Istituti di credito fondiario. Qui si tratta di accordare l'emissione di titoli al portatore per 10 volte il capitale versato, mentre nelle Società anonime, secondo il Codice di commercio, l'emissione di obbligazioni non può superare il limite delle azioni.

Mi pare, anzi è certo, che questa sia ragione sufficiente per giustificare l'ingerenza del Governo. Dove si tratta di una prerogativa così importante, quale è quella dell'emissione delle cartelle, non può il Governo spogliarsi del diritto di vigilare a fine di prevenire gli abusi.

Faccio voti anch'io come li faceva il Relatore dell'Ufficio Centrale, che venga giorno in cui gli strumenti del credito fondiario siano così perfezionati, che non vi sia assolutamente bisogno di ingerenza e di vigilanza da parte del Governo. Ma, nello stato attuale della legislazione, fo plauso al voto e riconosco la dottrina del Senato, che volle l'autorizzazione con decreto reale degli Istituti di credito fondiario.

Eliminate così le osservazioni di carattere generale nel miglior modo che potevo, vengo all'incriminato articolo 2.

La storia di questo articolo 2, è stata fatta nella Relazione con una precisione inappuntabile. È stata ripetuta ieri dall'egregio Senatore Griffini.

A costo di ripetere cose già dette, consenta il Senato che io brevemente dica come è nato il concetto di questo articolo 2, e quali furono

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1884

i miei intendimenti nel tradurlo in forma concreta.

Il disegno di legge, ch'io ho ricevuto dal Senato, ammetteva in principio le associazioni mutue di proprietari. Però queste associazioni mutue di proprietari erano comprese nell'articolo primo insieme alle Banche ipotecarie. Come avviene nelle assemblee, quando si tratta di introdurre emendamenti che, per quanto giusti, possono non pertanto non armonizzare col resto delle disposizioni della legge in discussione, la proposta giustissima dei Senatori Griffini ed Alvisi passò senza che venissero determinate le modalità delle associazioni di proprietari che si volevano creare.

Tutto questo non è un mio apprezzamento, ma è un apprezzamento dell'Ufficio Centrale, il quale accolse l'emendamento, e quindi è nel caso di meglio precisare gl'intendimenti del Senato nell'approvare quel concetto.

L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale dice così:

« Le disposizioni dell'art. 1, come erano formulate prima di quell'aggiunta, e che erano stabilite in vista delle libere Banche ipotecarie, potevano applicarsi integralmente anche alle associazioni dei proprietari? Avrebbero dovuto, cioè, dette associazioni costituirsi anch'esse con capitale versato di 10 milioni, di cui una metà almeno impiegato in mutui ipotecari? Se così si volesse intendere, non poteva parere oziosa ed inutile la nuova menzione speciale fatta nella legge delle associazioni di proprietari? »

L'onorevole Relatore quindi soggiunge:

« Questo dubbio non era punto risolto nel testo di legge approvato dal Senato; e il vostro Ufficio Centrale durante la discussione non tralasciò di segnalare le difficoltà che potevano seguire, introducendo una istituzione, una personalità nuova, nel progetto, senza coordinarvi tutte le altre parti di esso. E però pareva al medesimo fin da allora provvedimento migliore quello di regolare l'esercizio del Credito fondiario per le associazioni di proprietari con un separato e speciale progetto di legge.

« L'attuale signor Ministro di Agricoltura e Commercio notò il dubbio e la lacuna che esisteva nel progetto approvato dal Senato; ma, anzichè appigliarsi al partito di presentare una

legge speciale che regolasse le associazioni di proprietari autorizzate all'esercizio del Credito fondiario, pensò potesse provveder meglio, introducendo nella proposta di legge un nuovo articolo 2, il quale costituisce la più importante aggiunta sulla quale il vostro Ufficio Centrale oggi richiama la vostra attenzione ».

Dirò più esplicitamente al Senato per quali ragioni io credetti proporre quella modifica.

Comprenderà il Senato, che a me, nuovo arrivato, era facilissimo di stralciare dal progetto quella parte che si riferisce alle associazioni mutue di proprietari e farne argomento di una legge futura. Per me sarebbe stato tanto di guadagnato, tanta fatica di meno da sostenere. M'era anche sorto il pensiero, a cui accenna la Relazione dell'Ufficio Centrale; ossia m'era venuta l'idea di dire all'altro ramo del Parlamento: poichè si tratta di una questione non ancora matura, non ancora studiata e che lo stesso Senato non potè completamente studiare, poichè si tratta di una riforma fatta nel corso della discussione, rimandiamo quest'argomento ad una nuova legge. Per ora prendiamo dalla legge quello che vi è di buono e non ne ritardiamo i benefici effetti.

Ma non lo feci! E messo nel caso non lo rifarei, per due ragioni. L'una d'indole morale, e l'altra di indole giuridica. D'ordine morale, perchè ho creduto di essere deferente verso il Senato, il quale aveva ammesso la creazione di Società mutue di proprietari di sua iniziativa, e a me parve di doverne rispettare le deliberazioni. D'ordine giuridico, perchè la riforma era buona. Spero anche oggi, che le associazioni mutue di proprietari possano produrre anche presso di noi quegli utili effetti, quei buoni frutti che hanno prodotto in Germania ed altrove.

Non mi lusingo, nè esagero sulla portata di queste nuove istituzioni, ma dico: giacchè queste istituzioni sono utili, giacchè hanno prodotto dei buoni frutti altrove, non togliamo loro il modo di aprirsi la via anche presso di noi.

La sola possibilità dell'utile, per l'uomo di Stato, deve essere ragione sufficiente per non impedirne lo sviluppo. E così feci io. Io non so se in Italia sorgessero associazioni mutue di

proprietari; so soltanto che non gioverebbe proibirle.

L'Ufficio Centrale crede che la forma dell'art. 2 non sia esatta. A me resterebbe il magro conforto di poter dire: errammo insieme; il mio errore non fu che la conseguenza del vostro.

Se ci è vizio nel mio articolo 2, e lo confesso io stesso, si è quello di lasciare molto arbitrio, molta larghezza al Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Senonchè mi pare che questa larghezza sia necessaria. Le associazioni di proprietari possono essere di moltissime maniere, e l'Ufficio Centrale vostro le riassume con molta esattezza nella sua dotta Relazione.

Non tema il Senato che io qui ripeta con facile erudizione le diverse forme di associazioni che si rinvengono in Germania. Voi le conoscete di già, e gli oratori di ieri ne hanno fatto cenno. L'Ufficio Centrale riduce le diverse forme di associazioni di proprietari a tre tipi principali. Io mi permetterò umilmente di soggiungere che in mezzo a questi tre tipi ve ne sono taluni altri che hanno una fisionomia propria, pure coordinata a queste tre forme principali, ma conservanti un carattere speciale. Siano tre, siano dieci, non è ora il momento di discutere su di ciò. Il mio articolo non esclude nessuna di queste forme di associazione. Esso determina una certa massa minima d'immobili da vincolarsi ad ipoteca, e stabilisce la necessità di un fondo di garanzia da prescriversi a seconda dei diversi tipi e delle diverse forme di Società. E qui dovrà con me convenire il Senato, che il fondo di garanzia non può essere lo stesso per tutte le associazioni, ma deve variare a seconda della forma di ciascuna di esse.

Io non voglio oppormi a ciò che dice l'Ufficio Centrale intorno alla redazione dell'articolo 2; anzi preferisco di ritenere che la formola dell'Ufficio Centrale sia più esatta della mia. Però l'Ufficio Centrale, alla cui equanimità mi rivolgo, riconosce, e quasi implicitamente confessa, che neanche la sua forma è esatta. Di fatto le parole che si contengono nell'ultima parte della Relazione, se male non mi appongo, vogliono dire appunto questo. Le parole sono le seguenti:

« Del resto, dobbiamo qui ripeterlo: a noi sarebbe parso più proprio riportare questa ma-

teria delle associazioni mutue pel Credito fondiario a una legge speciale; l'art. 2, quale è redatto dal vostro Ufficio Centrale, offre tuttavia sufficiente sicurezza, e non esclude una molta libertà per il Governo e per gl'interessati nella creazione dei nuovi Istituti. Se così è, e se di questa libertà saggiamente si usi, noi avremo resa possibile una nuova forma di credito ecc. ». Adunque lo stesso Ufficio Centrale non è soddisfatto della sua formola. Infatti è ben difficile in una forma sola, in un solo articolo comprendere tutte le diverse forme di associazioni. Qui mi si permetta una parola di difesa per questo art. 2 così incriminato.

L'egregio Senatore Griffini, leggendo alcune parole della Relazione, colla quale ho ripresentato al Senato questo disegno di legge, ricordò quali erano i miei intendimenti.

Non ripeterò quelle parole: ma dirò che il mio proposito è quello di stabilire un minimo. I cinque milioni di immobili per me debbono essere vincolati ad ipoteca a favore della associazione.

Mi si dice dall'Ufficio Centrale, che l'articolo 2 non include l'idea di vincolare la detta massa di immobili ad ipoteca. Or per quanto l'articolo 2 sia redatto vagamente, mi pare che non l'escluda affatto, anzi la contenga, giacchè sul finire del paragrafo si dichiara che l'emissione delle cartelle non deve superare la metà del valore degli immobili suddetti *vincolati ad ipoteca*.

La parola *suddetti*, che, secondo il parere dell'Ufficio Centrale ingenera l'equivoco, si riferisce appunto agli immobili dei quali si fa cenno anteriormente, cioè agli immobili di un valore minimo di cinque milioni. Quindi non escludo, e non lo poteva escludere, il caso che queste associazioni mutue di proprietari costitutesi con tanti immobili quanti rappresentano cinque milioni, si possano estendere anche fino ad un miliardo.

Ridotta la questione a questo punto io faccio un ultimo assalto alla cortesia ed alla equanimità dell'Ufficio Centrale e gli dico:

Qualunque mutamento alla redazione dell'articolo 2 porterebbe la conseguenza, che dopo tre anni questo progetto di legge dovrebbe ancora tornare alla Camera.

Io rispetto il Senato moltissimo, e in condizioni ordinarie, se il Senato credesse di adottare

un'altra formola diversa dalla mia, mi ci adatterei. Ma come Ministro del Commercio ho il dovere di dire per quali ragioni desidero che questa legge non si trascini più oltre dalla Camera al Senato, e viceversa.

È stato detto che le associazioni mutue di proprietari difficilmente potranno sorgere in Italia. Non so se questo si avvererà, nè voglio divinare il futuro.

Certo che lo spirito d'associazione da noi non è così vigoroso come in Germania ed in Austria, dove le associazioni di proprietari sono surte ed hanno raggiunto un alto grado di sviluppo.

Orbene, volendo modificare l'articolo 2, noi sacrificherebbero ad un beneficio lontano ed eventuale, i grandissimi vantaggi certi che la pronta attuazione di questa legge porterebbe seco.

Signori Senatori, io vi posso dire che ho diverse domande al Ministero, diverse petizioni di Camere di commercio e di Comizi agrari che fanno premura per l'approvazione di questa legge. Essa sarebbe la prima che in Italia sancirebbe il principio della libertà degli Istituti di credito fondiario. Ed a coloro che sono tanto amici della libertà in fatto di credito, raccomando con ispeciale favore questa legge, in cui per la prima volta il legislatore, vincendo tutti i pregiudizi, dichiara che vi è libertà per qualunque Istituto, purchè adempia a talune condizioni, di esercitare il Credito fondiario. Ed io spero di potere dar vita a questo Credito fondiario di cui si ha tanto bisogno in Italia.

Per rimuovere sin l'ultimo motivo di esitazione per parte dell'Ufficio Centrale, io prendo formale impegno innanzi al Senato di presentare, non a tempo indeterminato, poichè non prendo impegni indeterminati, ma fra due mesi, un disegno di legge relativo esclusivamente alle associazioni mutue di proprietari, nel quale disegno di legge saranno determinate nettamente le modalità per ciascuna forma di associazione. Ossia per ciascuna forma vi sarà stabilito il fondo di garanzia, il fondo di esercizio e l'entità dell'emissione.

Or qual difficoltà vi può essere per l'accettazione dell'articolo così come fu da me redatto? Il quale articolo, lo ripeto, contiene i germi di qualunque forma di associazione, perchè non ne esclude nessuna; ed oltre a ciò stabilisce

la necessità di un fondo di garanzia e fissa il minimo della massa degli immobili da vincolarsi ad ipoteca.

Io prego l'Ufficio Centrale e prego il Senato di volere accogliere questa mia preghiera, anche per quest'altro motivo, o Signori, che attualmente non vi è davvero vigilanza del Governo sugli Istituti di Credito fondiario.

Lo dico liberamente, come è mio costume: chi crede in Italia, che gli Istituti di Credito fondiario siano stati o siano sorvegliati, s'inganna all'ingrosso, poichè colle leggi e col bilancio attuali io non ho mezzi per esercitare siffatta vigilanza. Eppure non ho mestieri di ricordare al Senato del Regno di che natura e di che importanza sia la vigilanza in materia di Credito fondiario, non solo per ciò che riguarda le operazioni, ma principalmente rispetto all'emissione, al sorteggio, al rimborso delle cartelle.

A questo riguardo ricordo che l'Ufficio Centrale, nella sua prima Relazione, stabiliva norme precise sulla vigilanza governativa, e le attribuiva non poca importanza.

Orbene, di vigilanza, o Signori, non ce n'è punto, poichè non ci sono organi per esercitarla.

Ricordo appena al Senato che un tempo esisteva l'ufficio di ispezione per tutte le specie di istituti: di credito fondiario, agrario e commerciale.

Ma, o Signori, posteriormente, per ragioni che è inutile qui accennare e che valgono solo per la storia, si crearono gli uffici provinciali, che erano quei medesimi i quali avevano la vigilanza sulle Società anonime.

Che specie di sorveglianza abbiano esercitato sulle Società anonime questi uffici provinciali, voi lo sapete più di me. L'ha accennato ieri anche l'onor. Senatore Majorana-Calatabiano. Oggi non esistono neanche codesti uffici provinciali, perchè col nuovo Codice di commercio furono aboliti.

Cosicchè, mi incombe la responsabilità di sorvegliare questi istituti di credito, e non ho il mezzo di farlo.

Se io non ho questa legge colla quale voi date il potere al Governo di aguzzare le armi che gli servono per sorvegliare una funzione così delicata e così importante quale è quella del credito fondiario, io non vi posso assicurare che tutto vada pel meglio.

Nè è a dirsi, o Signori (perchè la mia pa-

rola deve essere molto circospetta), nè è a dirsi quali conseguenze abbia già portato in materia di credito fondiario questa mancata vigilanza, che costituiva un debito del Governo.

Sono queste le ragioni per le quali fo appello un'altra volta alla cortesia del Senato, e lo prego di approvare la legge così come è uscita dall'altro ramo del Parlamento, che in sostanza è la stessa legge vostra, cogli stessi principî, cogli stessi criterî.

Un ultimo appunto ed ho finito.

L'onorevole Senatore Miraglia, che vedo con piacere or ora arrivato, nel manifestare ieri il suo avviso favorevole all'art. 2, come è redatto nel progetto ministeriale, chiedeva tassativamente due cose, alle quali è mio debito rispondere:

« 1° I fondi che devono essere ipotecati a garanzia delle cartelle e i titoli di proprietà e il loro valore da chi avranno da essere rilevati e constatati? »

Poichè si dice che occorre un decreto reale, è evidente che il Governo non lo promuoverà, se non quando avrà verificato che gl'immobili furono validamente ipotecati, e quando avrà constatato che il loro valore complessivo non è inferiore a cinque milioni.

L'altro quesito è più grave e d'indole puramente giuridica.

Domandava il Senatore Miraglia quale deve essere la responsabilità dell'ente collettivo in confronto dei terzi, indipendentemente dalla responsabilità derivante dalla garanzia ipotecaria.

Posso anche qui rispondere che la responsabilità dei soci sia in rapporto all'ente Società, sia in rapporto ai terzi, varia a seconda che variano le forme delle Società.

Talvolta è la responsabilità in solido illimitata di tutti i soci verso la società e verso i terzi, responsabilità illimitata, la quale comprende non solo i beni vincolati a favore dell'associazione, ma tutti gli altri beni mobili e immobili.

Vi sono altri casi nei quali la responsabilità in solido è limitata a taluni beni, o a talune frazioni di beni. E vi sono altre Società nelle quali la responsabilità in solido nasce pel fatto di determinati versamenti al fondo di garanzia,

o per l'obbligo di sottoscrivere una o più quote sociali.

A questo quesito si riattacca l'ultima domanda del Senatore Boccardo, il quale ragionando delle garanzie per il funzionamento delle associazioni fondiarie tra' proprietari, manifestava il dubbio, che queste associazioni non fossero contemplate dalle leggi nazionali, o in altri termini, se male non ho capito, che nella legislazione civile attuale italiana non vi fossero disposizioni sufficienti e precise circa il vincolo solidale.

Riflettendo sulla cosa, a me pare che ostacoli giuridici non ve ne siano, ed in questo pensiero mi conferma l'opinione dell'illustre giureconsulto onorevole Miraglia, che ieri appunto approvava senza restrizione il concetto, delle Società mutue di proprietari.

Osservo soltanto che la legge attuale ammette il vincolo della solidarietà illimitata e lo regola con tutta precisione; e che il vincolo della solidarietà non è condizione essenziale delle Società mutue di proprietari, potendosene creare anche con quote di partecipazione, quindi a responsabilità limitata, come avviene nelle Società cooperative.

Credo che non vi sia dubbio che queste associazioni possono nascere, vivere e prosperare sotto l'ombra delle leggi. Ma se dubbio sorgesse, lo avere nella legge stabilito la necessità di un decreto reale per l'autorizzazione di nuovi istituti basterebbe a prevenire il caso che si creino enti *ex-lege*.

Prima di approvare uno statuto il Governo vorrà bene esaminare, se le disposizioni che contiene sieno conformi alla legge, e se le garanzie offerte ai portatori delle cartelle sieno sufficienti.

Io ho finito di tediare il Senato. Adesso commetto a voi, onorevoli Senatori, le sorti di questo progetto di legge la cui gestazione dura da tre anni.

Conchiudo come ho cominciato, dichiarando il mio affetto verso questo figlio adottivo, che ho sostenuto innanzi all'altro ramo del Parlamento, donde uscì vittorioso. Dalla vostra indulgenza, e dalla vostra benevolenza, m'attendo un voto, che me lo dia perfetto dopo tre anni di tistica esistenza.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCHELLI. È veramente doloroso, onorevoli Senatori, il dovere per debito di ufficio prendere la parola dopo un così splendido e lungo discorso dell'egregio Ministro di Agricoltura e Commercio, la cui abilità ed il cui merito tutti sappiamo come siano riconosciuti da ambedue i rami del Parlamento.

E difatto egli è stato abilissimo nel difendere l'attuale progetto di legge; prima dicendo che egli si era dovuto rendere paladino nell'altro ramo del Parlamento per difendere una opera nostra; secondariamente nel ricordare che nella discussione di ieri tutti gli oratori, meno uno, si mostrarono disposti ad accettare il progetto di legge stesso.

Io lo ringrazio che si sia fatto paladino di un'opera uscita dal Senato, presso l'altro ramo del Parlamento, ma il Senato ha pure accettato, ed in specie l'Ufficio Centrale, diverse modificazioni che dal primo al secondo progetto furono proposte dai diversi Ministri.

Infatti non vi è nessun dissenso tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro sulla base essenziale della legge approvata già dall'altro ramo del Parlamento. Poichè si è riconosciuto utilissimo in questo progetto di cambiare il tasso delle cartelle dal 5 al 4 e mezzo e 4 anco per cento, che è riconosciuto necessario per l'esercizio del Credito fondiario, e l'allargare le zone in modo tale che l'esercizio dei diversi Istituti di credito possa indipendentemente agire su tutta l'Italia.

Fu riconosciuto egualmente buono il concetto di estendere l'esercizio del Credito fondiario anche alle associazioni dei diversi proprietari. In conseguenza l'Ufficio Centrale ed il Senato hanno non solo favoriti ma approvati i principî essenziali di questo progetto; la divergenza è sorta nella redazione dell'articolo 2.

Io, dico il vero, che se il concetto dell'associazione dei proprietari non fosse, come ben diceva l'onorevole Ministro, sorto nel Senato dietro iniziativa degli egregi nostri Colleghi onorevoli Allievi e Griffini, il miglior partito che nel momento attuale l'Ufficio Centrale poteva prendere era quello di domandare nella sua nuova Relazione la soppressione dell'articolo, e che quindi se ne facesse oggetto per parte dell'onorevole Ministro, se lo avesse creduto, di un disegno di legge speciale. Ma per rispetto precisamente alla deliberazione del Se-

nato, e per rispetto all'approvazione data nell'altro ramo del Parlamento a questo principio di iniziativa del Senato, l'Ufficio Centrale, anzichè presentare la proposta di soppressione dell'articolo, si è studiato di trovare una formula, la quale soddisfacesse ai bisogni veri e reali di queste istituzioni mutue di credito fondiario.

E la divergenza che è sorta nella discussione nella quale ebbe la compiacenza di intervenire l'egregio signor Ministro, era precisamente intorno alla formula dell'articolo, non avendo lo Ufficio Centrale trovato in essa la garanzia sufficiente, perchè queste associazioni mutue di proprietari potessero funzionare regolarmente.

Gli egregi Senatori Miraglia e Griffini, i quali si mostravano consenzienti nell'accettare piuttosto l'articolo del Ministro, venuto dall'altro ramo del Parlamento, che non la formula dell'Ufficio Centrale, sono partiti ambedue dal concetto assoluto che i cinque milioni, i quali nell'articolo si dice debbano costituire la base dell'associazione mutua di proprietari per esercitare il credito fondiario, fin dal primo momento in cui si forma l'associazione, debbano essere vincolati ad ipoteca.

L'onorevole Senatore Miraglia, da quell'egregio giureconsulto che è, diceva dunque, ieri, che accettava piuttosto la formula del Ministro, perchè coll'ipoteca su cinque milioni egli trovava maggiore garanzia, nella circolazione delle cartelle, di quella che offre mezzo milione, come si propone nella formula redatta dall'Ufficio Centrale.

Io pure divido l'opinione dell'egregio Senatore Miraglia. Se l'onorevole Ministro permette all'Ufficio Centrale di innestare nell'articolo 2 le parole: « cinque milioni ipotecati a garanzia delle cartelle fondiarie », con ciò l'Ufficio Centrale potrebbe accettare la formula. Senza di ciò non lo potrebbe, imperocchè non può secondo lui supplirsi alla mancanza di una dichiarazione assoluta nell'articolo, con ciò che indirettamente si dice verso la fine del primo comma dell'articolo stesso, vale a dire, il cenno: « della metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca ».

A giudizio dell'Ufficio Centrale quella metà, e così i due milioni e mezzo non si riferiscono all'ipoteca dei primi 5 milioni, che i capitalisti devono provare di possedere, ma si riferi-

scono alla garanzia delle cartelle ed alle ipoteche che vengono date alle cartelle stesse; sono i mutui che si fanno posteriormente. Se si dovesse riferire a quei primi 5 milioni sparirebbe la garanzia.

Se noi dunque ammettiamo che i primi 5 milioni siano beni ipotecati a garanzia del credito, allora siamo d'accordo; ma volendo sostenere il contrario, allora cosa accadrà? Accadrà che quando diversi proprietari con certificati catastali potranno documentare al signor Ministro che sono possessori di 5 milioni di beni e chiederanno di costituirsi in associazione, il Ministro dovrà provocare il decreto reale, perchè l'associazione si dica costituita. Ma questi proprietari non danno nessuna garanzia dei loro 5 milioni; perchè ipoteche, nel modo come è formato questo articolo della legge, non si devono prendere. Questo è il dissenso che nasce tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro. Ma mettendo anche da parte l'articolo come è redatto e stampato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, con il quale, fermi i principî della legge, si è cercato di seguire da una parte le idee del signor Ministro e della Camera rinunciando alla ipoteca sugli stabili, mentre dall'altra con un versamento in denaro si è cercato di garantire l'emissione delle cartelle, noi ne abbiamo presentato un altro il quale si riduce a stabilire questa garanzia ipotecaria in minor somma e parificare alle Banche ipotecarie queste nuove associazioni di proprietari nella emissione delle cartelle.

Noi così proponiamo che sia concesso l'esercizio del Credito fondiario ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli associati sottopongano ad ipoteca, per sicurezza delle cartelle fondiarie, beni immobili del valore minimo di un milione, e che come gli altri Istituti di credito ai quali si affida l'esercizio del Credito fondiario possano emettere cartelle per venti volte della garanzia ipotecaria. Questa è eguaglianza di trattamento e nulla più, atto vero di giustizia distributiva.

Quale sarebbe la conseguenza di questa proposta?

Quella che con capitale non inferiore ad un milione si potrebbero emettere venti volte tanto di cartelle fondiarie, e si potrebbero così avere istituti abbastanza grandi e tali da poter ren-

dere dei veri utili ai proprietari di una certa zona.

Di più al Ministro sarebbe data facoltà nei regolamenti di stabilire le circoscrizioni, ossia le zone sulle quali questi istituti potrebbero funzionare; e non si lascerebbe, come nell'articolo ministeriale, all'arbitrio del Ministro di giudicare su semplici certificati catastali, se questi proprietari abbiano o no 5 milioni di beni stabili e per questo solo fatto accordar loro l'esercizio del Credito fondiario senza alcuna garanzia ipotecaria. Stabilito come si disse il *minimum* di un milione di garanzia, si raggiungerebbe la sicurezza del pubblico che non si crederebbe così esposto a frodi ed aumenterebbe anzi la sua fiducia in questi istituti.

Senza dilungarmi di troppo, dichiaro che non intendo seguire il Ministro nelle sue dotte osservazioni, che se accetto da un lato sono costretto a contraddire dall'altro. Non ho nulla a che ridire sull'utilità di questi istituti, anzi insieme all'Ufficio Centrale la riconosco francamente e la sostengo. Solo mi permetto accennare, che se facciamo opposizione la facciamo di sano proposito, imperocchè riteniamo che sia necessario ed utile per questi istituti di Credito fondiario che le associazioni di proprietari....

Senatore CANONICO. Domando la parola.

Senatore CENCELLI... determinino la somma loro necessaria per costituirsi in determinate zone, la garantiscano sopra i loro beni stabili con legale ipoteca, e questa sia a garanzia delle cartelle che porranno in circolazione, giacchè noi vogliamo che tali associazioni sieno una istituzione veramente solida, efficace, e tale da potersi sviluppare a beneficio dell'agricoltura, e ritrarre quei vantaggi che il Senato e la Camera dei Deputati hanno sempre desiderato.

Ed essendo il principio delle associazioni di proprietari sorto nel Senato, così noi vogliamo che tale principio possa essere dal Senato rimandato alla Camera completato e rivestito di una formola concreta, giusta ed esatta che assicuri lo sviluppo reale ed efficace di tali istituzioni.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Sarò brevissimo.

Parmi che al punto in cui è pervenuta la discussione, restringendo le fila, si possa affermare.

che noi siamo giunti a questo risultato: che la maggioranza del Senato, come si è pronunciata, almeno a giudicarne dagli oratori che mi hanno preceduto, si trova concorde in questo che vi debba essere una garanzia ipotecaria sui beni dei primi associati.

Il punto di dissenso che ancora rimane, è solamente sul *quid* ed il *quantum*, sul modo di formulare questa garanzia. Allo scopo di agevolare il voto definitivo, per quanto è possibile, di questa legge, ed entrando nel concetto espresso dall'onorevole mio Collega Cencelli, io proporrei all'onorevole Ministro (abbandonando per parte mia, per amore di conciliazione, anche l'ordine del giorno che ho sottoscritto, e che fu dall'onorevole nostro Presidente letto poc'anzi), che tutto si riducesse ad una semplicissima modificazione in questo senso; vale a dire che là, dove si dice: « Il Governo del Re può anche concedere mediante reale decreto l'esercizio del Credito fondiario ad associazioni mutue di proprietari, purchè gl'immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni » si aggiungesse « da sottoporsi a vincolo ipotecario ».

In secondo luogo proporrei che, fatta tale aggiunta, si sopprimesse il vocabolo « suddetti » che si trova nel penultimo comma dell'articolo stesso dopo le parole « degli immobili ».

La ragione di questa mia proposta è evidente.

Poichè, se uno legge spassionatamente il testo dell'articolo ministeriale, vede risaltarne il concetto che quando si tratta dei 5 milioni che debbono conferire gli associati, questa somma non risulta che debba essere soggetta a vincolo ipotecario; e basterà, come fu benissimo osservato, che i proprietari provino di possedere 5 milioni perchè il Ministero li autorizzi a questa associazione. Per tal guisa al domani i proprietari possono vendere questi stabili, e la garanzia resta distrutta.

Si dice: ma, vedete che al fine dello stesso comma si è rimediato, giacchè ivi si parla di questi immobili *vincolati ad ipoteca*, ed è precisamente detto: « degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca ».

Se non che, ove si legga l'intero inciso, si vedrà come in quello si parli di *cartelle fondiarie*, e sia detto: « Queste ultime non dovranno

eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca ».

Di fronte a questa dizione sorgeranno in pratica molte difficoltà. Poichè, delle due l'una: o si vuol dire che gli *immobili suddetti vincolati ad ipoteca* si riferiscono ai 5 milioni, ed allora la logica vuol che s'intenda che le cartelle non potranno eccedere i due milioni e mezzo: oppure si vuole riferire unicamente al valore degli immobili che alcuno presenti per ottenere dall'istituto di Credito fondiario un mutuo con ipoteca, ed allora è evidente che non si vengono a colpire di ipoteca i 5 milioni di cui parla la prima parte dell'articolo secondo.

Quindi mi pare che, colla lievissima modificazione da me proposta, la quale non dovrebbe trovare ostacolo presso la Camera, si toglierebbe di mezzo ogni equivoco, e si potrebbe quindi benissimo dire: che gli immobili degli associati abbiano un valore non inferiore a 5 milioni, da sottoporsi a vincolo ipotecario.

Va da sè che, sopprimendo la parola « suddetti », s'intende che i beni vincolati da ipoteca, di cui si parla sulla fine del comma, si riferiscono ai beni immobili.

Non so se questa mia proposta avrà con sè la maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma io non dispero di conseguirla.

PRESIDENTE. Il Senatore Griffini ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola solo per rispondere brevemente agli oratori che hanno testè parlato, cioè all'onorevole Cencelli ed all'onorevole Canonico.

Noi abbiamo di fronte quattro redazioni dell'articolo 2 della legge; abbiamo il progetto ministeriale che ottenne la sanzione dell'altro ramo del Parlamento; abbiamo il progetto studiato dall'Ufficio Centrale, ed abbiamo non uno, ma due altri progetti improvvisati in oggi, da una parte dell'Ufficio Centrale, uno mezz'ora fa e l'altro da pochi momenti.

Io dico il vero; non ho sufficiente concetto delle mie facoltà percettive per potermi pronunciare con piena coscienza sopra emendamenti improvvisati durante la discussione, letti, ma non distribuiti, poichè io dichiaro di non saper prendere degli importanti progetti di legge al volo. D'altronde credo che il Senato abbia per sistema, e giusto sistema, di non fidarsi troppo degli emendamenti improvvisati,

i quali alcune volte possono illudere sulla loro precisione e sulla loro opportunità....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Chiedo di parlare.

Senatore GRIFFINI... e possono poi essere causa di tardi pentimenti.

Abbiamo inoltre la circostanza saliente, sopra la quale colla solita sua eloquenza ha tanto insistito l'onorevole Ministro di Agricoltura, che qualunque modificazione noi avessimo a portare a quest'articolo 2, creerebbe la necessità che la legge tornasse alla Camera elettiva, il che sarebbe un ritardare quei buoni effetti che noi da questa legge attendiamo.

In quanto alla forma dell'articolo 2 che è stata proposta riposatamente dall'intero Ufficio Centrale, credo essere ormai esso stesso persuaso che non può venire accolta; perchè è stato posto in rilievo questo punto, che la redazione dell'Ufficio Centrale esclude completamente il vincolo ipotecario di quei beni dei quali esso parlerebbe; per cui il suo articolo creerebbe un ente affatto nuovo, un ente che non avrebbe nulla a che fare coll'associazione dei proprietari di immobili.

Dunque, quella redazione, a mio modo di vedere, e credo ormai, secondo il convincimento dell'Ufficio Centrale medesimo, dev'essere abbandonata.

Abbiamo le altre due modificazioni; ma sono esse necessarie? La seconda limitatissima, modesta, ci venne proposta testè dall'onorevole Senatore Canonico, e consisterebbe unicamente nell'introdurre dopo le seguenti parole che leggonsi in principio dell'articolo 2 del progetto ministeriale: « purchè gli immobili degli associati », queste altre: « sottoposti a vincolo ipotecario »; e nel cancellare poi la parola « suddetti », che si legge in fine del primo comma dello stesso articolo, antecedentemente alle parole: « vincolati ad ipoteca ».

E l'onorevole Senatore Canonico proporrebbe questa variante per la ragione che, secondo lui, colla medesima meglio si esplicherebbe il concetto che gli immobili degli associati, del valore non minore di cinque milioni, debbono essere colpiti da ipoteca.

Ma questo, a mio modo di vedere, risulta proprio con sufficiente chiarezza dall'articolo, e poi risulta dalle spiegazioni che sono state

date e che emergeranno dal resoconto della discussione.

È un concetto accolto ormai da tutti, che vi debba essere il vincolo ipotecario sopra gli stabili di proprietà dei consociati, vincolo ipotecario il quale non toglie poi che i singoli consociati, quando assumono il mutuo dall'associazione, debbano essere vincolati ipotecariamente; cioè debba il loro fondo essere vincolato colla ipoteca già presa, anche per l'adempimento degl'impegni che essi assumono prendendo a mutuo dall'associazione un capitale.

Dunque, tutta la questione sarebbe ridotta a vedere se sia più chiara la dizione dell'art. 2 del Ministero e dell'altro ramo del Parlamento, oppure la dizione, così del primo emendamento quest'oggi presentato, come del secondo, che ci è venuto a bruciapelo or fa un minuto.

Ma, ridotta la questione a questi termini, e dal momento che tutti siamo d'accordo sul senso che dev'essere attribuito all'articolo, mi pare che proprio non ci sia la necessità di andare incontro a quel grave inconveniente che è stato accennato eloquentemente dal signor Ministro, e, in qualche modo, da me.

C'è poi un altro rimedio. L'onorevole signor Ministro ha promesso di presentare in breve tempo un apposito disegno di legge, il quale esplichia questa materia dell'Associazione di proprietari di stabili per esercitare il credito fondiario. Ora, il signor Ministro farà suo pro delle discussioni che ebbero luogo anche adesso relativamente al senso di quest'articolo, ed al modo più proprio di esplicarne il concetto.

Ciò stante adesso (almeno questa è la mia personale opinione che subordino modestamente al Senato), adesso approviamo la legge, e quindi procuriamoci i vantaggi che dalla medesima devono derivare; e poscia, l'onorevole signor Ministro, adempiendo la promessa che ci ha fatta, preverrà qualunque dubbio che anche nella giurisprudenza possa nascere sulla applicazione di questo articolo, perchè il progetto che egli ci presenterà, sarà con tutta facilità, come io ritengo, accolto dai due rami del Parlamento, e servirà come complemento della presente legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non ritornerò sul mérito della discussione del disegno

di legge che ci sta dinanzi; ma credo di fare atto di rispetto verso il Senato esprimendo brevissime considerazioni in discarico di un appunto che nella sua foga oratoria ha voluto lanciarmi l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Egli si è mostrato ossequente al principio di autorità in un modo che, oserei dire, non glielo consentirebbe il suo ufficio, e nemmeno la sua qualità di uomo parlamentare.

In ciò era padrone: ma era forse anco padrone di immaginarsi che un Senatore avesse mancato di rispetto al Corpo cui si onora di appartenere oppugnando i voti del Corpo medesimo?

Non lo credo: imperocchè, quando un'Assemblea è chiamata a dare il voto, è in dovere di considerare le contingenze della discussione; può illuminarsi dei propri voti precedenti, ma non se ne deve lasciare imporre: le condizioni presenti devono determinarla.

Non è solo diritto, ma è pur dovere di ciascun Senatore, di presentare ai suoi Colleghi tutte quelle considerazioni che egli giudica efficaci a comprovare l'opportunità di un voto, molto più se dovesse riuscire diverso da quello che l'Assemblea altra volta ebbe a dare sul medesimo argomento.

L'onorevole Ministro peraltro, nel dolersi delle mie oppugnazioni ad una parte della legge, non tenne conto di una circostanza, che pure avevo ricordata in principio del mio discorso.

Ieri avevo detto che, avendo fatto parte dell'Ufficio Centrale che esaminò la presente legge la prima volta, non ebbi la fortuna di trovarmi presente alla discussione. Ora era mio dovere anche verso il Senato, al quale in una pubblica tornata avevo manifestato il mio divisamento contrario ad alcuni punti del disegno di legge, votato la prima volta, di spiegarlo nella nuova discussione; alla quale mi sarei sottratto volentieri se egli coi suoi amichevoli e cortesi uffici non fosse concorso a indurmi a continuare a far parte dell'Ufficio Centrale. L'esposizione con la doverosa schiettezza dei miei pensamenti, procedette col maggiore rispetto verso i miei Colleghi; i quali poterono riconoscere che la tesi non erasi discussa la prima volta con l'ordine d'idee da me ieri sviluppato.

Nè io osai sollevare una vera e propria questione; e il fatto di essermi associato ai miei

Colleghi dell'Ufficio Centrale, nell'emendamento che nuovamente si tenta di apportare all'articolo 2°, prova che io accetto con tale modificazione la legge.

Di più, onorevole Ministro, ella non volle tener conto di una mia espressa dichiarazione che, cioè, io mi era sottoscritto di tutto cuore alle due precipue riforme della legge del Credito fondiario, la eliminazione, cioè, delle zone, e la varietà del saggio degl'interessi delle cartelle; cosicchè la mia non era opposizione assoluta.

Ora rileverò un'avvertenza dell'onorevole Senatore Allievi.

A proposito delle mie oppugnazioni al concetto della preventiva ingerenza del Governo, e del mio concetto di provvedere al tutto mediante una legge come per le altre Società di credito, egli diceva: Se volete una legge di massima, voi fossilizzerete l'Istituto del credito fondiario.

Ma io chiedo a lui: se per le istituzioni nuove occorre un decreto reale, ciò importa forse che il Ministro sia investito di potestà legislativa? Può egli coi suoi decreti inventare nuove forme di associazioni, creare obietti, condizioni, guarentigie, limiti diversi da quelli stabiliti dalla legge? È la legge che designa anticipatamente al Ministro di Agricoltura e Commercio, e perciò anche al Consiglio di Stato, che indubbiamente deve essere chiamato a dare il suo parere, che designa, dico, l'indole e la cerchia delle sue facoltà. Se queste facoltà non bastano per sviluppare il Credito fondiario, se nuove contingenze consiglino innovazioni, bisogna di nuovo tornare al Parlamento.

Laonde, quando ho sostenuto il concetto essenzialmente armonico con quello a cui è informato il Codice di commercio, che cioè una legge comune determinasse le condizioni giuridiche e di fatto a cui si devono conformare le Società da nascere, e le mettesse perciò sotto la vigilanza e la salvaguardia di sè stessa, non ho detto altro che in tale legge stessa si stabilissero le guarentigie secondo le quali potessero nascere e funzionare le Società.

L'onorevole Ministro osservava, che il decreto reale è essenziale perchè un istituto di tanta importanza possa funzionare.

Certamente, se la legge stabilisce che il decreto reale deve occorrere, è il fatto della legge che lo rende essenziale; ma finora la potestà di fondare per decreto reale gli istituti di Cre-

dito fondiario, non c'è; nè il legislatore si era interdetta la potestà di crearli per legge.

In appoggio del mio argomento ragionavo così: se per una funzione amministrativa conceduta al potere esecutivo per autorizzare e sorvegliare le Società per azioni anche di credito ordinario, scienza ed esperienza hanno chiarito erroneo, vizioso, pregiudizievole il suo intervento; per un'altra funzione assai grave riferibile alla creazione e alla vigilanza d'istituti di Credito fondiario, fin qui riservati al legislatore e da lui nemmeno usata, fuorchè nel senso di unificare ciò che esisteva, per cotesta funzione, dico, quale guarentigia avremo noi di buon successo nell'azione ed ingerenza del Governo?

Ecco l'ordine delle mie idee, alle quali, nel campo meramente teorico, ha fatto pure adesione l'onorevole Allievi.

Vengo ad un'altra spiegazione personale.

Ieri l'onorevole Miraglia accennava all'opportunità dei compromessi. Io già anche oggi ho dato prova di essere disposto al compromesso, se ed in quanto non offenda i principî e la giustizia.

A tale proposito, come ieri dichiarai, e come penso tuttavia, a me non pare probabile che il Senato ritorni sul suo voto ed annulli assolutamente l'ultimo alinea del primo articolo, cioè la fondazione per decreto reale di nuovi istituti di credito; e però io dissi, e ripeto, non ne fo una questione, libero nel mio voto su quell'alinea, e per conseguenza su tutta la legge. Ma questa, indipendentemente dal difetto del mio voto, è a credere diverrà tale.

Ora consacrando in essa il concetto di doversi ricorrere al Ministro d'Agricoltura e Commercio per autorizzare la fondazione degli istituti di credito a capitale solamente mobiliare, mi acconcio, affinché si abbia almeno una legge meno difettosa, che si vada da lui, per lo stesso oggetto, quando si tratti della fondazione di Associazioni di proprietari, purchè quest'istituto si renda possibile, e a condizioni non più onerose di quello a solo capitale mobiliare.

Ora, con mio dolore, ho visto che nessuno degli oratori, incluso il signor Ministro, ha potuto dire la menoma parola per combattere seriamente le mie argomentazioni; con le quali ho provato l'inefficacia assoluta della formola della legge votata dalla Camera dei Deputati. E credo che sarà d'accordo anche l'onorevole Ministro

di Agricoltura e Commercio su questo, che, cioè, rilevando quel fatto, non mi si possa mai tacere di mancanza di rispetto verso chicchessia, e molto meno verso il Senato, non autore della formola da me oppugnata: che invece venne dal voto dell'altro ramo del Parlamento.

Io posso qui associarmi al parere de'miei Colleghi, che cioè l'articolo secondo non richieda espressamente l'ipoteca, anzi pare che l'escluda, cosicchè rimetta al Governo la determinazione del fondo di sicurezza delle cartelle. Ma non posso negare che l'ultimo inciso dell'articolo, e i motivi della relazione ministeriale, dicono il contrario. Accettisi pertanto che la mera enunciativa dei 5 milioni dei beni dei soci implichi la preventiva ipoteca di quelli.

Ora io chiedo: è vero, o no, che, ove anche si supponesse che vi ha da essere l'ipoteca, letteralmente ed espressamente, l'articolo di legge dice, che l'emissione delle cartelle fondiarie è circoscritta alla metà dei fondi precedentemente ipotecati?

Io non so chi possa rispondere che ciò non sia vero; e difatti non c'è stato nessun oratore, non escluso il Ministro, che abbia ciò negato.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio vuole che l'articolo secondo abbia, ad ogni costo, il suffragio del Senato tale quale è, per non darsi il disagio di riportarlo all'altro ramo del Parlamento, ritardando di pochi giorni la legge: nel che fa difetto in lui quella molta deferenza che ha mostrato avere grandissima verso questa Assemblea.

Ora poniamo il fatto che, in forza di quell'articolo di legge (il quale ha il significato limitativo da tutti riconosciuto), un'accolta di proprietari vincoli anticipatamente 5 milioni dei propri immobili, e sulla sola metà del valore di questi 5 milioni ottenga il privilegio di potere emettere altrettante cartelle: la conseguenza quale sarà?

Io mi rivolgo agli onorevoli difensori della redazione dell'articolo, e dico loro, questa essere la conseguenza, che, cioè, mentre con l'articolo primo non stato da loro oppugnato, anzi strenuamente difeso, alle Società di possibile, se non di mera speculazione, si dà il potere, con 10 milioni versati, e solo per metà investiti in prestiti ipotecari o in cartelle del proprio istituto, di emettere per 100 milioni di lire in cartelle fondiarie (lo dice letteralmente

l'articolo primo); ai proprietari, con 5 milioni tutti in guarentigia reale o ipotecaria, non si permette che l'emissione di soli 2 milioni e mezzo in cartelle; cosicchè ove i loro possessi precedentemente ipotecati fossero di 10 milioni non ne emetterebbero che cinque soltanto!

Ma vi ha di più: siccome i proprietari consociati è a presumere che vogliono in generale emettere le cartelle non per sè stessi, ma per altri proprietari; così è ammissibile l'ipotesi, anzi è a presumere, che almeno una parte di questi due milioni e mezzo sia prestata ad altri. E allora seguirà questo, che, se per avere due milioni e mezzo si accenderà un debito contro un estraneo alla Società, questi deve offrire un'altra ipoteca non minore del doppio delle cartelle ricevute in prestito; chè ciò è voluto dalla legge. E se i due milioni e mezzo fossero prestati a proprietari estranei, ancorchè questi pel principio della mutualità divenissero nuovi soci, ne seguirà che per 2 milioni e 500 mila lire di cartelle, per favorire l'agricoltura, l'articolo di legge esige che ci ci siano 10 milioni di guarentigia; e ciò perchè 5 milioni devono essere vincolati per acquistare la potenza d'accreditare a qualcuno le proprie cartelle, e 5 milioni di proprietà debbano essere vincolati per parte dei debitori estranei: così si hanno 10 milioni di garanzia.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA CALATABIANO. Se dunque 10 milioni, beninteso oltre del *fondo di garanzia* (parole dello stesso art. 2) e di *esercizio a sicurezza delle cartelle fondiari* che determinerà il Ministro, ne garantiscono solo 2 e mezzo, domando io: perchè solo 5 milioni degli speculatori investiti in mutui ipotecari o in proprie cartelle, devono loro dare titolo di emetterne 100 milioni, e per cotale emissione perchè devesi ritenere solo un ventesimo quale adeguata garanzia? D'altra parte, sarà esagerata e non propria la voce irrisione applicata al significato dell'art. 2 rispetto alle impossibili associazioni di proprietari, che mira a far sorgere?

L'on. Senatore Allievi diceva, che, eliminata l'idea di doversi vincolare i cinque milioni di beni, bastando le guarentigie pecuniarie da fissarsi nella legge o nel decreto regio, il fatto del possesso dei beni per parte dei soci, è una guarentigia morale. Ed io non nego che ad accreditare le cartelle avrebbe grande im-

portanza la ricchezza, in beni stabili, degli associati. Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha voluto evitare che si comprometta l'indole delle associazioni di proprietari, mettendo in mostra una possidenza che non si ha o si può perdere, e sulla quale la legge non impone alcun rimedio in favore dei portatori di cartelle; chè altrimenti si può dare il caso che, colle parvenze di proprietà, venga innanzi il mero speculatore.

Il socio pertanto vincoli una parte dei suoi beni in modo da attuare in gran parte il concetto tedesco.

È a tutti noto che in Germania dove non c'è la solidarietà prestabilita fra tutti i proprietari che prendono parte all'associazione del Credito fondiario, c'è sempre una quota di proprietà, un ventesimo come *minimum*, che rappresenta la comune cautela, e su questa indubbiamente tutta quanta la proprietà risponde indivisamente; oltre delle ipoteche speciali dei debitori che ricevono il mutuo, le quali sono a garanzia particolare dei debiti da loro contratti. Ora, per accomodare la cosa, i miei Colleghi sono venuti nell'idea di eliminare il versamento del capitale: avrei desiderato che la garanzia fosse mista; ma cedo per amore di concordia, ed accetto che sia di mera proprietà immobiliare. Consento pure che il minimo di guarentigia sia elevato al valore di un milione: così con la norma delle venti volte applicate alle società di meri capitalisti, la più piccola associazione di proprietari potrebbe spingere la sua emissione di cartelle a venti milioni di lire a guarentigia delle quali starebbero le proprietà ipotecate dei debitori per una somma non minore di 40 milioni.

E di vero, quello che manca all'Italia sono gl'Istituti locali, o veramente territoriali.

Con tanti Istituti di Credito esistenti, con altri che sorgeranno, quale bisogno ci sarebbe di esigere questa aristocrazia territoriale che si deve associare con non meno di 5 milioni di beni vincolabili, onde trarne venti volte tanto in cartelle fondiari?

Basterebbe quel limite esagerato perchè fossero rese impossibili le associazioni di proprietari, dalle quali nessuno si attenderebbe in Italia delle emissioni per 100 milioni; e d'altra parte non è a credere vi fossero dei pazzi che

vincolerebbero un'ingente proprietà per garanzia d'una scarsissima emissione.

Colla proposta di un milione, quale minimo fondo di garanzia, si manterrebbe, ripeto, il carattere locale; e si risponderebbe trionfalmente al quesito dell'onorevole Senatore Boccardo, al quale ha fatto tanto buon viso l'onorevole Ministro. Chè con un serio Istituto pressochè per ogni provincia, si avrebbe un potente mezzo di sollevare la piccola e la media proprietà; le quali non sono state in nessun modo favorite, anzi sono rimaste pressochè del tutto straniere al Credito fondiario.

Ecco in che consiste, secondo me, il bisogno vero e urgentissimo di una innovazione nella legge e nelle istituzioni del Credito fondiario. Ma l'onorevole Ministro dice: *La legge così com'è non farà male!*

Ma sicuro che farà male. Siccome non si richiede dalle nuove Società di speculazione alcuna ipoteca a garanzia delle loro cartelle, esse eserciteranno il credito fondiario, ma non faranno il bene del paese. Le associazioni di proprietari non sorgeranno mai, se devono vincolare cinque; e sottoscrivere e versare uno per disporre di due e mezzo; se poi nulla devono ipotecare, ma versare ciò che piacerà al Ministro di prescrivere, saranno Società di speculazioni come le altre, anzi con minori guarentigie delle altre.

Ma a tutte quelle considerazioni l'onorevole Ministro pur riconoscendo, ma non tutti, gli errori della legge che insiste gli si voti, risponde che riparerà la nuova legge che ei s'impegna di presentare al Senato. Ma crede egli veramente che la legge sarà fatta così presto? Se lo crede, come si spiega il suo grande timore di riportare alla Camera la presente legge colla modifica di un solo articolo? Per altro della presente contingenza la colpa (nella sua ingenuità egli l'ha confermato) è principalmente del Ministro; perchè, se l'istituzione delle associazioni di proprietari fosse rimasta nei termini votati dal Senato, la logica e la giustizia non sarebbero state violate; non si sarebbero avute associazioni, ma non si sarebbe sanzionato un principio d'ingiustificabile ineguaglianza tra le Società degli speculanti e quelle dei proprietari.

Dunque, torni pure questa legge alla Camera, chè questo sarà il mezzo più vero e più giusto di

averla buona; altrimenti chi sa per quanto tempo. dovrà durare l'erronea legge che si vuole comunque, e produrre le sue letali conseguenze.

Come si può credere difatti che, quando si dissocia l'interesse della speculazione da quello della proprietà, questa vera miserabile tra tutte le forze produttrici del paese, si possa, e presto, portare in porto una nuova legge di emendamento o d'innovazione?

Si parla delle varie specie di associazioni di proprietari in fatto di credito fondiario: ma, perdoni onorevole Ministro, perchè esagerare un concetto che tra noi non si presta affatto all'idea della varietà? Quali varietà vuole Ella che vi siano? L'onorevole Relatore ha parlato storicamente delle diverse maniere di Società che sono in Germania; ma non ha voluto pretendere che in Italia si stabilisca l'associazione nella forma della solidarietà coattiva come sorse, ed è, in gran parte in Germania; nè che si stabilisca l'altra forma di associazione con partecipazione delle provincie e dei comuni.

Dunque l'unica forma è quella proposta dal Senato, ammessa dalla Camera e propugnata da noi.

Quali difficoltà ci possono essere per integrarla, per renderla efficace fin da ora con la legge che discutiamo? Nessuna. Se vi saranno alcune modalità da stabilire anche per rispettare condizioni ed interessi locali, si risponde che il signor Ministro ha dichiarato che col suo regolamento provvederà a che siano rispettate l'indole, le condizioni e i confini della legge, e sieno determinate le maniere speciali di guarentigia e di vigilanza dell'istituto delle associazioni dei proprietari.

E ciò dovrebbe bastare.

Vede dunque, l'onorevole Ministro, che non è nè ostinazione, nè amore a teorie, ma vero bisogno di coerenza, di utilità e di giustizia, quello che spinge l'Ufficio Centrale ad insistere perchè qualche modificazione che salvi i concetti fondamentali della legge, venga introdotta.

Se è questione di formola, la risolveremo domani di pieno accordo; ma è necessario, è doveroso, secondo me, che il Ministro si sotmetta all'onere di ripresentare alla Camera, emendata, questa legge pel bene della cosa pubblica.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Griffini. Mi permetta però di avvertirla che è già la seconda volta che ella parla.

Senatore GRIFFINI. Io arrossisco della necessità di dover parlare per la seconda volta; ma l'onorevole Presidente ha inteso che ebbi un invito diretto dall'onorevole Majorana-Calatabiano. Avrei verso di lui mancato di cortesia, e sarei anche venuto meno al mio dovere se avessi adottato il comodo sistema di tacermi; ed è per questo soltanto che a mio malincuore prendo la parola.

L'onorevole Senatore Majorana disse, che coll'articolo primo si dà facoltà agli Istituti, i quali hanno un capitale di dieci milioni, di emetterne cento di cartelle fondiari; e che invece coll'articolo secondo si obbligano quei proprietari di stabili che intendono di associarsi per fare il mutuo credito, a sottoporli ad ipoteca prima di fare qualsiasi operazione, fino all'importo di cinque milioni, e si obbligano successivamente a dare un'altra ipoteca ancora per cinque milioni, per cui subiranno in complesso dieci milioni di vincolo ipotecario, e non potranno emettere cartelle che fino all'importo di due milioni e mezzo.

Questo, se non erro, fu ad un dipresso il ragionamento dell'onorevole Majorana.

Io credo che tale ragionamento non sia esatto. Prima di tutto non si può fare un confronto tra la facoltà che si accorderebbe con questo articolo ai proprietari d'immobili, e la facoltà che si concederebbe agli Istituti, che eserciterebbero l'ordinaria forma di Credito fondiario.

Questi Istituti, i quali col sistema vecchio, volessero esercitare, od abbiano in futuro ad esercitare il Credito fondiario, sono intanto obbligati a fare un versamento di capitali.

Invece i proprietari d'immobili che avessero ad associarsi per il medesimo scopo, meno quella piccola somma che potrà essere determinata per far fronte alle urgenze pecuniarie del momento, non sarebbero obbligati a fare sacrifici di denaro; e non dovrebbero che sopportare il vincolo ipotecario sopra i loro stabili, il cui valore dovrebbe essere prima riconosciuto non inferiore a cinque milioni. Essi sottoponendosi a questo vincolo acquisterebbero il diritto di emettere per due milioni e mezzo di cartelle fondiari, che è quanto dire acquisterebbero il diritto di creare con della

carta un valore di due milioni e mezzo, di cui essi stessi potrebbero approfittare, assumendo a mutuo quelle somme che a ciascuno di loro potrebbero occorrere. Di tal guisa si procurerebbero dei reali vantaggi.

Difatti, attualmente questi proprietari di stabili difficilmente possono trovare capitali, e se li trovano devono pagare, in alcune regioni dello Stato almeno, dei lauti interessi. Invece, associandosi e sopportando l'ipoteca, la quale in fin dei conti non arrecherebbe loro un onere effettivo, avrebbero il mezzo di procurarsi il danaro dall'associazione a tenue saggio. Assocciandosi dunque a questo vincolo i proprietari vengono ad ottenere quella somma che loro può occorrere, e l'interesse che debbono pagare sarà sempre più tenue, come dissi, di quello che dovrebbero corrispondere assumendola da un'altra parte; perchè l'associazione avendo due milioni e mezzo di valori creati dal nulla può anche mutuare questi valori medesimi ai suoi membri ad un modico interesse.

Perciò, vantaggio di ottenere il danaro facilmente; vantaggio di ottenerlo ad un saggio basso di interesse. E poi a questa associazione, dedotte le spese di amministrazione e le tasse, rimarrà ancora un utile sull'ammontare dell'interesse delle somme mutate. Questo utile costituirà un dividendo, al quale il socio che avrà assunto un capitale a mutuo parteciperà e quindi andrà in diminuzione di quel tenue interesse che egli sarà obbligato di pagare all'associazione.

Conseguentemente è palmare la differenza tra i due istituti dell'articolo 1 e dell'articolo 2, la quale toglie di poter fare le meraviglie, perchè le associazioni dei proprietari di stabili non godrebbero delle medesime larghezze degli altri istituti. E non meno palmare è il vantaggio per i proprietari che avessero ad associarsi, e che credo si associeranno, perchè io confido che anche in Italia si comprenderà l'utilità di questa nuova istituzione. Nè mi spaventa l'asserzione dell'onorevole Majorana, che in luogo di un vincolo di 5 milioni se ne avrà uno di 10, perchè alla prima ipoteca da prendersi all'atto della creazione della Società se ne dovrà aggiungere una seconda.

Io forse non mi sarò spiegato con sufficiente chiarezza ieri, o forse l'onorevole Majorana-Calatabiano non avrà ascoltato le mie parole.

A me pare di aver già detto ieri, ed ora brevemente ripeto, che non si tratterebbe di iscrivere che una sola ipoteca, e ciò per ottenere il decreto di approvazione dell'associazione; ipoteca che colpirebbe gli stabili del valore di cinque milioni, ma soltanto per la somma di due milioni e mezzo, chè a tanto solamente potrebbero ascendere gli impegni che assumerebbe la Società.

Questa ipoteca garantirebbe da un lato tutti i portatori delle cartelle fino all'importo di due milioni e mezzo, in maniera che questi portatori sarebbero sicuri, nel caso che le cartelle estratte non venissero soddisfatte, di poter agire con l'espropriazione forzata sopra tutti o parte degli stabili a loro favore ipotecati, e dall'altro lato funzionerebbe a favore dell'associazione contro quel membro della stessa, il quale, dopo di avere assunto da lei un capitale a mutuo, di compendio dei due milioni e mezzo, non avesse a restituirlo.

L'ipoteca è solidale per sua natura, colpisce tutta la proprietà assoggettata, a favore di tutta la somma per la quale essa venne iscritta. Dunque giova tanto alla massa dei portatori delle cartelle contro l'associazione, quanto alla associazione stessa contro il socio che avesse a venir meno al proprio impegno.

Chiaramente spiegate risulteranno quest'idee dallo statuto di ogni singola società.

Come ha detto il signor Ministro, tale statuto potrà essere diverso da un caso all'altro, ma se per avventura occorresse di sviluppare meglio il principio per il quale una sola ipoteca funzionerebbe in modo duplice, siffatto sviluppo potrebbe trovare la sua sede nello statuto sociale.

Io credo impertanto, me lo perdoni l'onorevole Majorana-Calatabiano, che le sue opposizioni non reggano.

Io credo proprio che la discorsa istituzione debba essere benefica e che non possa riescire di un peso soverchio ai consociati.

Se ci fossero stati proposti dei progetti più favorevoli ancora ai proprietari di stabili che vogliano associarsi, certo io li avrei votati con due mani; ma bisogna accontentarsi del possibile. Ci viene presentato questo progetto, questo è prossimo ad entrare in porto; io credo che per ora possiamo accontentarcene e votarlo.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Chiedo venia al Senato se chiedo per la seconda volta di poter parlare, ma lo farò brevemente.

L'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano mi ha accusato di sommo rispetto al principio di autorità.

Veramente io nel mio primo discorso non ho fatto ossequio al principio di autorità, ho fatto ossequio all'Assemblea legislativa e agli uomini che la compongono. Lo che è ben diverso dal fare omaggio al principio di autorità.

Poi osservò e ripeté quello che disse ieri, che cioè la prima volta egli non era stato in Senato per sostenere le sue idee e che perciò forse il Senato ne accolse altre, che io sostenni alla Camera e che ora al Senato stesso riporto. Io mi dolsi non per me, ma più per il Senato, quando ieri l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano pronunziò queste tre espressioni: « *leggi abborracciate, leggi poco serie, e di derisione.* » Queste tre espressioni più che all'indirizzo mio, che ero un materiale latore di questa legge dal Senato alla Camera e dalla Camera al Senato, mi pareva che fossero rivolte al Senato stesso.....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho detto *derisione* all'articolo della Camera.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Anche sotto questo secondo rapporto parmi che la parola *derisione* non fosse conveniente.

Vi sono tante parole nel dizionario, e l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano ne trova tante così efficaci, che poteva ben surrogarne un'altra a questa così aspra e così cruda, sia essa diretta verso l'uno o verso l'altro ramo del Parlamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho esaminato la legge...

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio* ... Lasciando stare tutto questo non posso lasciare senza una parola di protesta quello che ha detto l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, cioè: che io voglio ad ogni costo che si voti l'articolo come a me è piaciuto di redigerlo ed alla Camera di appro-

varlo, e che questo voglio per non subire il disagio di portarlo di nuovo alla Camera.

Ma onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, questo io non l'ho detto, non lo poteva dire, e non era nelle mie intenzioni di dirlo. Io credo e aspiro ad una sola gloria, quella di sapermi spiegare un poco chiaramente; e chiaramente ho detto che invocava la benevolenza del Senato, al quale sottoponeva considerazioni di Governo, considerazioni, per le quali richiedeva dal Senato di approvare la legge così come si trova, impegnandomi a data fissa, a scadenza certa, di presentare un progetto di legge relativo alle associazioni.

Non è questione di disagio: no, onorevole Majorana; ma mi spaventa il pensiero che in questo modo si ritardi l'applicazione della legge ch'è sa per quanto tempo ancora.

Vuole l'onorevole Majorana che io dica proprio tutte le ragioni che mi spingono a chiedere che la legge sia votata così come è?

Ne ha già accennata qualcuna l'on. Senatore Allievi. C'è la Cassa di risparmio di Milano (benemerito istituto) che vorrebbe convertire le sue cartelle dal 5 al 4 1/2, procurando così un vantaggio ai mutuatari; e senza l'approvazione di questa legge io non le posso dare questa autorizzazione ed essa non può far nulla in sollievo dei mutuatari.

Al mio Ministero vi sono delle domande di Istituti i quali chiedono l'esercizio del Credito fondiario sulle basi di questa legge, ed io non posso far nulla se non ho votata la legge.

Ecco per quali circostanze speciali, e poichè siamo tutti d'accordo nella sostanza e nei principî informati di questa legge, io mi sono permesso di pregare il Senato di votarla così come è.

Ne fui consigliato anche da un'altra considerazione. Ho voluto verificare infiniti precedenti, nei quali il Senato si è contentato di dichiarazioni di Ministri, di ordini del giorno, pur votando articoli di legge che non parevano a lui totalmente opportuni e convenienti. Io potrei citare due grandi occasioni nelle quali il Senato, appagandosi di dichiarazioni di Ministri, credette di approvare le leggi per non farle ritornare all'altro ramo del Parlamento.

So che la fiducia non s'impone in questo mondo, so che non la merito, se così vuole l'onorevole Majorana-Calatabiano; e trasportata

la questione su questo terreno, non mi sento nel caso di domandarla al Senato. Ma io questa fiducia l'ho domandata in nome dell'interesse pubblico.

Essendo queste le ragioni che mi hanno consigliato a farlo, io non posso recedere e non recedo da quanto ho detto; e ciò non per mancanza di rispetto all'Assemblea, la quale è liberissima di modificare ed emendare la legge come vuole.

E poichè l'Ufficio Centrale crede di restare fermo nel suo emendamento, a me non resta che pregare il Senato di por mente a queste altre considerazioni.

Io domando ai tre egregi oratori dell'Ufficio Centrale: Che formola avete contrapposto alla mia? Avete riflettuto dei mesi, e poi avete presentata colla relazione scritta una formola che avete sentito il bisogno di modificare lì per lì. Tant'è che due altre formole stanno adesso al banco della Presidenza.

O Signori, ciò vuol dire che la difficoltà era grave. Io l'ho superata a modo mio. Ma permettetemi che vi dica: le tre formole vostre non includono, come la mia, tutto il concetto che siamo d'accordo di voler esprimere.

Ma poichè stiamo a discutere, e poichè vogliamo andare in fondo, andiamoci pure. Ed io domando: nell'art. 2 che cosa non sarebbe espresso? Secondo il Senatore Cencelli, e secondo l'onorevole Senatore Canonico, non sarebbe espressa l'idea che i 5 milioni di immobili degli associati debbano essere vincolati ad ipoteca.

Ora io prego il Senato, di notare questo. Qui si dice: « purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni », e si tace sulla ipoteca.

Consento, si tace; ma nello stesso articolo si dice: « gl'immobili suddetti vincolati ad ipoteca ».

È detto nell'articolo (prima o poi, questo non monta) che gli immobili debbono essere ipotecati. E se non fosse altro, non bastano le dilucidazioni e gli schiarimenti che si sono sentiti nel corso di questa discussione?

L'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano fa un'altra questione che non fu fatta dagli altri Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Ma voi, egli dice, ai capitalisti, a questi vampiri, accordate il diritto di emettere cartelle per

dieci volte il capitale versato. E alle associazioni di proprietari accordate il diritto di emettere soltanto per la metà degli immobili.

Ma, o Signori, tutto questo è poi vero?

Dice la legge del 1866, l'onorevole Majorana la può consultare, che l'emissione è contemporanea al mutuo; ossia non si possono emettere le cartelle prima che l'Istituto esercente il credito abbia fatto il mutuo. Dunque l'emissione è potenziale, e quando diventa reale è garantita dalle ipoteche. Or i mutui sono precisamente la metà del valore dei fondi dei mutuatari, o i tre quinti in casi eccezionali.

Le associazioni di proprietari possono emettere la metà dei 5 milioni; cioè, se hanno 5 milioni di immobili, emettono cartelle per 2 milioni e mezzo. Ma quando gli immobili ipotecati sono 10 milioni, esse emettono per 5 milioni, e così via.

Quindi, quando pure si volesse esaminare in fondo l'art. 2, forse un linguista, un letterato, avrebbe di che ridire sulla forma; ma poichè qui non facciamo lezioni di lingua e di estetica, ma facciamo leggi, a me pare che nell'art. 2 vi sia tanto quanto basta per rassicurare completamente il Senato.

Ad ogni modo, essendomi obbligato di presentare al Senato, un nuovo progetto di legge, che determini precisamente le diverse forme di associazioni; un progetto di legge, che faccia quello che nell'art. 2 è stabilito doversi fare per regolamento; mi pare che anche i più timidi e schifiltosi possano trovare in queste mie dichiarazioni tanto da poter votare l'articolo 2 senza tema di commettere un errore.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. La discussione generale intorno a questo progetto di legge è ormai esaurita, e quindi non resterebbe altro che di passare a quella degli articoli.

Però, se il Senato me lo permette, vorrei esporre alcune considerazioni, le quali se non hanno uno stretto e diretto rapporto col progetto in discussione, vi hanno però, a mio avviso, una evidente attinenza.

Il progetto in complesso come è formulato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, è senza alcun dubbio provvido e lodevole; tende ad avvicinare ai proprietari dei fondi ed ai coltivatori delle terre i capitali, allontanandoli dalle

avide fauci degli usurai; epperò io, tuttochè non me ne possa ripromettere pronti ed efficaci benefici, non posso non raccogliero con compiacenza, quale seme che fruttificherà in appresso. Quindi, senza entrare nel merito del medesimo, e tanto meno nei dettagli sui quali con tanta competenza hanno parlato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e gli egregi oratori che presero parte alla discussione di ieri e all'odierna, dichiarerò immediatamente che io lo approvo, e lo approvo come fu proposto dall'onorevole Ministro, e col suo articolo secondo, per le ragioni che non devo qui ripetere, perchè furono ampiamente svolte da lui medesimo e dall'onorevole Senatore Griffini.

L'art. 2, tuttochè espresso in forma non troppo corretta, egli è però innegabile, che sancisce un principio, che col tempo potrà recare utili risultamenti, e che, qualunque ne sia la locuzione, non potrà dar luogo ad alcun inconveniente. Non vi ha dunque pressante motivo per correggerlo oggi e così rimandare il progetto all'altro ramo del Parlamento.

Pur troppo presso noi lo spirito d'associazione non è ancora abbastanza sviluppato come presso altre nazioni, e l'art. 2 rimarrà lettera morta; ma il germe che si getta può essere in avvenire fecondo, perciò lo si raccolga, attendendo che il signor Ministro prepari il terreno, secondo la formale promessa che ci ha fatto or ora.

Senonchè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, oggi per ben due volte, ha fatto allusione ad una dolorosa contingenza, sulla quale molto più ampiamente l'onorevole Senatore Boccardo, con quella facondia che gli è propria, vi aveva già intrattenuto ieri in un altro argomento, voglio dire della crisi agraria, di quella grande tapina che da qualche tempo batte con insistenza alle porte del Ministero. Il Ministro sa quali lamenti, quali grida di dolore si alzano da tutte le parti del nostro paese e specialmente là dove l'agricoltura è pur giunta, si può dire, al suo apogeo.

È una cosa desolante, straziante lo spettacolo che ci presentano i coltivatori della terra, e lo dimostrano le riunioni e i *meetings* numerosissimi che con tanta vivacità si indicano quà e là ogni giorno; l'agitazione, la commozione loro non è punto artificiosa, è naturale, è la conseguenza dello stato anormale, eccezionale, straordinario, in cui si trovano essi

trabalzati, e stanchi ormai di loro longanimità non si affidano più a sterili parole, ma invocano seri e pronti provvedimenti.

È notorio, è pubblico che parecchi membri della Camera elettiva se ne preoccupano con molto interessamento; ma siccome le circostanze sono veramente gravi ed imperiose, così parmi più che opportuno, conveniente è necessario, che anche in Senato si alzi una voce, che dica: signori Ministri, il tempo incalza, l'ora delle illusioni è passata, a mali estremi occorrono straordinari provvedimenti.

Voi, signori Ministri, non ci avete chiesto che imposte e spese. Io ne' 36 anni da che seggo in Parlamento ve le ho votate tutte quante le tasse, dalla prima all'ultima; invece ho dato molte volte la mia palla nera alle spese, perchè su un punto solo io fui sempre inquieto, ed è quello finanziario del nostro paese.

Ma su questo scottante argomento il signor Ministro, da abile lottatore, quale egli è, ha conservato un prudente silenzio, e non ha pronunciato una sola parola che suonasse un conforto, e neppure una promessa che accennasse ad occuparsene e seriamente.

Entrate nelle adunanze delle Commissioni di sindacato per l'accertamento della imposta di ricchezza mobile, nelle adunanze delle Deputazioni provinciali, come per ragioni d'ufficio doverose vi debbo entrare io, e quale non è il quadro straziante che vi si presenta innanzi?

Da una parte l'agente delle tasse, che malgrado le vostre circolari miti, e appunto perchè troppo miti, incalza ed insiste per farvi vedere rendite ne' coltivatori delle terre là, dove non vi ha che miseria, squallore e fallimento.

Dall'altra le Opere pie, che non potendo incassare le rendite de' loro fondi, si veggono costrette a gettare sul lastrico famiglie oneste e laboriose, ed a contrarre mutui d'urgenza per fare fronte alle spese giornaliere onde non abbandonare gli infermi.

Valga per tutti l'ospedale di Vigevano che ha pure un patrimonio di parecchi milioni.

Ma voi, signori Ministri, vi illudete forse tuttora, volendo far credere che la crisi sia passeggera e momentanea, mentre le cause che la producono, ben sapete che sono costanti e permanenti.

Nè mi si opponga, che io venga qui ad ac-

cusare, ed a demolire senza edificare, senza proporre rimedi.

No, io non accuso, io vi oppongo, io vi rappresento lo stato vero delle cose, perchè voi vi apparecchiate ad un rimedio, quale la triste situazione agricola richiede ed invoca.

Questo non è compito mio; è dovere di voi Ministri, che per la fiducia della nazione sedete su quei banchi dorati ma pur coperti da tante spine.

Le cause della crisi le conosce il Senato, le conoscono i Ministri, ed io vi farei ingiuria se ve le descrivessi.

I rimedi? Possono essere parecchi: esaminate, discutete, proponete, ma senza indugio, subito.

Frattanto arrestatevi sullo sdrucchiolo e fatale pendio. Tregua alle spese non istrettamente necessarie, mentre invece voi, signori Ministri, non cessate mai dall'ingrossare il bilancio della Marina, il bilancio della Guerra, quello de' Lavori Pubblici e quello ancora di Grazia e Giustizia colle incompatibili tasse giudiziarie, e rammentatevi una volta che la potenza d'una nazione, non istà tanto nella sua forza materiale, quanto nella finanziaria ed economica.

Ma in un paese, in cui l'imposta fondiaria spazia tra il 6 ed il 72 per cento, come nella provincia di Cremona, in cui dunque vi ha questa enorme ed iniqua sperequazione; e quasi ciò non bastasse all'imposta fondiaria si aggiunge un decimo, due decimi, tre decimi, così detti di *guerra*; che a queste imposte erariali si sovrappongono quelle sempre crescenti dei Comuni e delle Provincie; ed ormai senza alcun limite, e quasi per appendice le coronate con quelle sul bestiame e sull'esercizio, che alcuni municipi non si peritavano di estendere anche alla classe degli agricoltori, credete voi che tutto ciò possa lungamente essere comportato?

Conosco la vostra abnegazione, onorevole Ministro, conosco i vostri sentimenti, conosco il vostro interessamento per tutto ciò che concerne il pubblico interesse; ma le buone intenzioni non bastano ed è necessario che sieno tradotte in fatti.

Quando è questione dei gravi, dei più vitali interessi della nazione, quando si tratta del suo riordinamento economico, tutti i Ministri sono fra loro solidali, riservata poi ad ognuno la sua parte tecnica.

A voi, dunque, cogliendo questa occasione del

progetto di legge fondiario ed agrario, mi rivolgo calorosamente non per dirvi duramente: è tempo del *reddere rationem*, ma per istimolarvi a meditare sul gravissimo argomento.

Arrestatevi nelle spese; provvedete all'agricoltura sollecitamente, immediatamente; *caveant consules!*

Sarò grato all'onorevole Ministro se vorrà essermi cortese di farmi conoscere i suoi intendimenti.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Compio il debito di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cavallini. Però da queste osservazioni tolgo una gran parte che non viene a me, povero e modesto Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ma che spetta al Ministro delle Finanze.

In quanto allo stato della agricoltura non è che io sfugga una risposta, essendo dovere dei Ministri di rispondere nel miglior modo che possono alle interrogazioni ed alle osservazioni che loro vengono rivolte.

Ora io ho risposto alle interrogazioni fatte ieri sullo stesso proposito dall'onorevole Boccardo e dall'onorevole Plutino; ed ho detto, che mi sarei diffuso soltanto su quella parte che toccava più davvicino il tema di cui ci occupiamo, e ciò per non tediare il Senato.

L'onorevole Senatore Cavallini sa che or son due giorni all'altro ramo del Parlamento, io ed i miei Colleghi, fummo interpellati su tale proposito. In quell'occasione io dissi alla Camera di riconoscere i bisogni della agricoltura, e notai che secondo me, lo stato attuale di essa non è uno stato di crisi transitoria, ma uno stato permanente, che richiede l'attenzione del Governo e del Parlamento. Discutere ora dei rimedi e dei provvedimenti all'uopo necessari non mi pare opportuno.

Per ora non posso che dichiarare quello che ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, che come Ministro dell'Agricoltura non desidero di meglio che questa discussione si faccia, perchè sieno una buona volta indicati i rimedi che effettivamente si possono adottare, i provvedimenti che si possono effettivamente prendere, e su quali le popolazioni debbano contare.

Ed è ciò necessario nell'interesse principale

del Ministero di Agricoltura, giacchè io credo che questo Ministero in Italia debba acquistare maggior importanza di quella che ha presentemente.

Credo che le mie dichiarazioni possano nello stato attuale delle cose bastare a tranquillare il Senato e l'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti nella discussione generale, e niuno più dimandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866 n. 2983, e all'articolo 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

« Il credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S. Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari e dal Banco di Santo Spirito di Roma ».

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti, i quali abbiano un capitale versato di dieci milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie, per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari; per un ammontare uguale alla metà del capitale versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengano estinti, da altrettali crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche iscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vinco-

late sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione degli articoli viene rimesso a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia.

La seduta è levata (ore 5 50).

